DI. SEDUTA

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 19485

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) . . 19485

(Trasmissione) 19485

Disegno di legge: « Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.) » (526-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) 19486

Disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

De Luca 19487

Fabbri 19497

Ciasca 19504

Rocco 19517

Interpellanze (Annunzio) 19520

Interrogazioni (Annunzio) 19521

Relazione (Presentazione) 19497

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Caron, per giorni 5, Sinforiani, per giorni 9.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della difesa ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1303);

« Norme per le promozioni ed i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (1304).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere del-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951 » (1299);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, il disegno di legge, d'iniziativa del deputato Vetrone: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (1300).

Comunico inoltre al Senato che, accogliendo la richiesta fatta dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) nella riunione del 28 settembre u. s., il Presidente ha deferito il disegno di legge: « Finanziamento in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie » (1277) — già assegnato in sede deliberante alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) — all'esame e all'approvazione di quest'ultima Commissione, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Approvazione del disegno di legge: « Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.) » (526-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento da parte dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.) ». Ricordo che questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati la quale ha dato una nuova formulazione all'articolo 2. Prego il senatore segretario di dare lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2.

Il contributo dello Stato nelle spese di finanziamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche è stabilito in lire 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 ed in lire 855.000.000 annue a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

A detti oneri sarà fatto fronte con i rispettivi stanziamenti di pari importi iscritti ai capitoli 202 e 203 degli stanziamenti di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo 2. Nessuno essendo iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Domando al relatore e al Commissario per il turismo se devono fare qualche osservazione al riguardo.

TOMÈ, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Anche io non devo fare nessuna osservazione riguardo a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera e di cui è stata già data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero disegno di legge nel nuovo testo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-*Urgenza*) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica e trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Illustre Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono stato a lungo preplesso se prendere o no la parola in questa discussione, perchè versavo e verso in una posizione — come dire? — in un certo senso contraddittoria, in quanto, mentre sono favorevolissimo alla legge nei suoi indirizzi generali e negli scopi che essa intende perseguire, da modesto studioso di diritto e da modesto agricoltore pratico, trovo nella legge, nelle sue disposizioni particolari, specialmente, delle mende gravi, forse gravissime, così nell'ordine costituzionale e giuridico come nell'ordine tecnico agricolo. Poi, ho pensato che la bicameralità serve appunto per il riesame delle leggi allo scopo di individuarne e correggerne le eventuali antinomie, a colmarne le lacune, a renderle — ove ne ricorra il caso — meglio organiche nello insieme, più precise nella formulazione, anche letterale, delle singole disposizioni e mi sono deciso ad intervenire, per segnalare quelle mende di cui ho detto, invocandone la correzione; o, comunque, per provocare dal relatore e dal Governo chiarimenti ed impegni atti a tranquillizzare chi — come me — vede intralci, pericoli, dubbiezze nella interpretazione di una legge di così vasta portata, di così fondamentale importanza.

È di moda, oggi, polemizzare contro il Senato. Sono in molti ad accusarlo e, talvolta, anche autorevoli, considerandolo come un doppione della Camera dei deputati. Io credo invece che il Senato, nel suo numero più ristretto, nella sua esperienza più matura, nella sua calma — vorrei dire più... fraterna, se la frase non fosse troppo ardita — certamente più civile, nel senso della reciproca tolleranza, in quanto in esso i contrasti si attutiscono, sia la sede migliore per poter riesaminare una legge che nel giovanile ardore della Camera dei deputati può essere stata formulata sotto l'impeto di passioni che, come è naturale, non favoriscono la ponderazione...

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, sono costretto a richiamarla, come già feci l'altro giorno con l'onorevole Tripepi, ad osservare il principio di non svolgere alcuna critica sul funzionamento dell'altro ramo del Parlamento.

DE LUCA. Non è per contraddire le saggie parole della Presidenza, ma vorrei far rilevare che la mia osservazione era intesa non a muover critiche sul funzionamento dell'altra Camera, bensì a dimostrare la necessità del funzionamento della nostra Assemblea, e cioè a dar ragione della necessità della bicameralità così come è stata disposta nella Costituzione.

Ciò tenuto per fermo, sempre, così nell'esame come nel riesame di una legge, occorre distinguere, a mio avviso — e cio è tanto più necessario quando si tratta, come nella specie, di leggi di riforma di struttura della portata di quella che discutiamo — l'indirizzo che potremo chiamare senz'altro la *ratio legis*, che tende a determinati obiettivi, e la struttura tecnica della legge. Nel nostro caso, sulla prima, si può essere concordi, come io sono concorde, perchè la *ratio* di questa legge risponde esattamente ad esigenze postulate ormai da ogni parte; perchè il programma della Democrazia cristiana alla quale io appartengo con sicura fede ne fa un caposaldo della sua attività politica, e perchè ormai sia il Paese, come la Camera dei deputati ed il Senato hanno manifestato largamente il consenso che la legge riscuote. Pertanto, mentre, ripeto, io sono favorevole alla legge nelle sue finalità, nei suoi scopi, ed anche nella sua struttura fondamentale, non posso fare a meno di dissentire su alcune questioni che hanno per me un forte rilievo, questioni che intendo prospettare al Senato perchè esso veda se si abbia a modificare la legge, come a me sembra consigliabile, dando — se riterrà di farlo — la dimostrazione evidente che la bicameralità è una necessità, in quanto la doppia visione serve a render più sicura la funzione legislativa, del resto in accordo con un proverbio, banale, se si vuole, ma che ricorre da secoli sulla bocca del popolo e che, pertanto, è la distillazione della saggezza:

« Vedon meglio quattro occhi che due ».

Ciò detto a spiegazione e premessa del mio intervento, entro nell'argomento.

Ci si richiama alla necessità di esser brevi. Non so oggi se potrò tener fede a questo impegno, dal quale io, generalmente, non mi discosto mai. Il richiamo amabile del Presidente io l'ho sentito; per quanto egli, nella sua squisita cortesia, non abbia voluto limitare nè a De Luca, nè agli altri il tempo che debbono impiegare nei loro interventi, è chiaro che, nel

suo richiamo è implicito un appello al senso di moderazione di ciascuno di noi, al quale io spero, anzi voglio — se poi la volontà e la speranza non corrisponderanno ai fatti, i colleghi vorranno perdonarmi — assolutamente obbedire.

L'articolo 1 della legge, a mio avviso — e non a mio avviso soltanto, poichè ne ha parlato da par suo anche il senatore Carrara, mentre ho inteso anche altri colleghi farne cenno espresso — non è nell'ambito della Costituzione: mi dispiace, ma io sono convinto che era molto più nell'ambito della Costituzione il disegno di legge del Ministro, del testo che ci ha dato la Camera dei deputati. La nostra Carta fodamentale è gelosa custode dei diritti del Parlamento; a buon diritto, perchè quando il Potere esecutivo — non parlo dell'attuale Governo, parlo in tesi — tende, o può tendere, a sopraffare il Potere legislativo...

CONTI. Come fa l'attuale Governo!

DE LUCA. Come succede un po' a tutti i Governi, onorevole Conti, in specie quando si è attraversato un periodo di venti anni in cui questa era la norma, e quindi i residui psicologici possono da noi che siamo vecchi essere sentiti meno, ma dai giovani essere sentiti un po' di più! Dunque, io dicevo che c'è una tendenza del Potere esecutivo, sempre, a strapotere, naturalmente a danno — se non anche nelle intenzioni, certo nei fatti — del Potere legislativo. La Costituzione si è preoccupata giustamente di salvare in tutti i modi possibili la sovranità del Parlamento, limitando le attribuzioni del Potere esecutivo. Quindi, la legge delegata è considerata con molta diffidenza dal legislatore costituente, e anche la stessa formulazione dell'articolo, che pur consente per casi particolari la delega legislativa, esprime questa preoccupazione di tutti. Esso dice: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Non occorre che mi soffermi a lungo a dare la significazione precisa della parola « determinazione »: determinare vuol dire delimitare con termini; anche nella sua accezione letterale e grammaticale, determinazione significa che il Potere esecutivo solo allora potrà esercitare costituzionalmente l'autorità legislativa delegatagli, quando il Potere delegante abbia al Potere delegato fissato precisi i termini della sua attività.

Ora, io mi domando, onorevoli colleghi, se proprio sul serio trovate che si sia obbedito al precetto che testè vi ho letto e che è inserito nella Costituzione, quando si dà al Governo, nientemeno, che l'autorità di stabilire lui, con provvedimento che abbia valore di legge, tutti i territori suscettibili di trasformazione fondiaria ad agraria: « la cui determinazione — si dice nel disegno di legge — sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951 ».

Io mi domando se si può sostenere sul serio che vi sia la determinazione stabilita dalla Costituzione, con categorica disposizione impegnativa, quando si dice: solo territori suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria. Nel timore di equivocare sulla precisa portata di termini tecnici (perchè della tecnica io ho una grande fiducia ma anche una certa diffidenza), sono andato da parecchi tecnici agrari ed ho domandato ad essi quale differenza esista, sostanzialmente, tra trasformazione fondiaria ed agraria. Ne ho tratto, dopo lunghe discussioni, la convinzione che la trasformazione fondiaria comprende anche la trasformazione agraria.

Voi comprendete come l'imprecisione del linguaggio consenta elasticità di criteri e qui la elasticità è tanto grande, che non si riesce a vedere come potrebbe veramente parlarsi di determinazione, perchè è in assoluta libertà del Potere esecutivo di prendere tutti i territori della Repubblica e di dichiararli suscettibili di trasformazione fondiaria od agraria.

Un vaso di fiori — è un caso limite — in cui sia coltivata una tuberosa può essere trasformato in modo utile coltivandovi un limone. E allora mi domando: quale razza di determinazione è stata data al Governo perchè possa applicare entro limiti precisi questo disegno di legge?

Leggo nella relazione di maggioranza: « deve trattarsi, come stabilito dall'articolo primo del disegno di legge, di territori suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria ». È chiaro come possa essere larghissimamente interpretata questa dizione. L'onorevole Salomone se ne ac-

corge e da acuto uomo di legge e consumato politico, avendo ben capito l'incostituzionalità della norma, dice subito: sono le zone a tipo latifondistico. Se, come io credo di aver dimostrato, questa specificazione, necessaria, non è contenuta nella dizione della legge, la logica più elementare porta a concludere che questa specificazione deve essere messa nella legge. Nè ci si venga a dire che lo spirito della legge è questo, perchè quale sia lo spirito di questa legge, come fine politico e sociale, lo si sa bene; ma come fine giuridico no. Infatti se io vi domando se questa è una legge stralcio, bisogna che voi rispondiate di no, perchè non è stralciata da nessuna altra legge. Se vi domando se è una legge agraria dovete rispondere di sì, perchè, quando i limiti sono indeterminati come qui, è un poco una beffa rifarsi ad una legge generale che è già contenuta nella legge particolare. Che razza di legge agraria volete fare, domani, se questa è già legge agraria?

Risalendo all'esegesi di questa elaboratissima, contrastatissima e laboriosissima disposizione, si può individuare la intenzione, la *mens*, di chi ha presentato questo disegno di legge. La parola stralcio, che è stata adoperata da tutti, avrebbe dovuto significare un'applicazione anticipata e particolare di quella che è la legge generale. Senonchè, allargatisi, come si fatto, i limiti di applicazione, si legittima il dubbio se questa possa essere la legge agraria. Badate: io non avrei nessuna difficoltà ad accettarla come tale. Però giova osservare, come dicevo prima, che questa legge è nata per essere applicata solo alla zona B del disegno di legge generale che comprende — identificandoli — solo quei determinati territori che sono precisamente a tipo latifondistico. Se le relazioni di maggioranza potessero valere come base sicura e cogente di interpretazione di una norma di diritto io non avrei parlato. Ma la legge, non appena è uscita dalle mani del legislatore, acquista una sua individualità autonoma e deve essere interpretata secondo il senso fatto palese dalle parole adoperate. Se si ha ragione di ritenere pertanto che le parole adoperate dall'onorevole Salomone nella sua relazione non siano in niun modo cogenti per chi dovrà applicare la legge, chiedo, perchè sia eliminato il dubbio sulla sua costituzionalità e perchè non sia lasciato al Potere esecutivo questo amplissimo campo di applicazione di una legge grave e seria come questa, che il Senato precisi al Governo questi criteri direttivi, specificando, con un emendamento, che la sfera di applicazione della legge riguarda i territori di tipo latifondistico, a meno che non preferisca che sia inserita la tabella B, come è stata preparata, in alligato al disegno di legge generale sulla riforma agraria, con quelle modificazioni che possano ritenersi opportune in questa legge. Io non ho ancora presentato degli emendamenti, ma mi riservo di farlo non appena uditi i chiarimenti, le spiegazioni che mi vorranno dare il Governo ed il relatore, in quanto io sono, sì, un vivace contraddittore; ma nel momento in cui l'avversario mi porta un argomento serio, conclusivo e decisivo sono prontissimo a riconoscere il mio torto e ad applaudire a chi ha saputo dimostrarmelo. Mi auguro che il Governo riesca anche in questa occasione a convincermi, perchè se mi convincerò, onestamente come ho parlato, riconoscerò gli errori in cui fossi caduto. Questo per quanto riguarda il primo articolo della legge.

Adesso debbo toccare un punto su cui siamo divisi anche noi della maggioranza; un punto che io credo, quando esso è venuto in discussione al Senato, in occasione della approvazione della legge sulla Sila, i miei colleghi di Gruppo non abbiano, sotto la suggestione del momento, valutato come, a mio giudizio, si dovrebbe valutare, anche al lume dei nostri princìpi morali e religiosi. Interesso, permettemi questo leggero atto di presunzione, gli amici, a seguirmi; non mi rivolgo al repubblicano senatore Conti, perchè egli non tralascerà — neppure in questa occasione — di lanciarmi qualche suo strale; non parlo degli altri settori perchè essi debbono essere un po' contro di noi in questa materia; ma il mio appello si rivolge ai miei amici di Gruppo, ai democristiani, perchè se è vero, come è vero, che la nostra politica è ispirata ai princìpi religiosi e morali che ubbidiscano ai precetti del cristianesimo, a me pare che al lume di questi princìpi non si possa dissentire dal mio modo di vedere. Intendo parlare del problema dei figli. Voi direte che questo è un chiodo fisso del senatore De Luca. Può darsi: però, caro amico Lanzetta; rivendico a mio

onore avere qualche chiodo fisso, perchè i chiodi fissi significano che ho ancora qualche certezza e le certezze nella vita, quando sono raggiunte, come quelle della fede, sono illuminanti per il presente e per l'avvenire, per la vita e per la morte. (*Interruzione del senatore Lanzetta*).

Ora, il precetto — parlo ai cristiani e parlo anche a voi della sinistra — il precetto del Maestro è: *Crescite et multiplicamini*. Il precetto è categorico, non consente deviazioni, non consente compromessi. Sotto questo profilo, noi cristiani condanniamo ogni teoria di limitazione delle nascite. La famiglia si costituisce con un senso di dedizione; e noi abbiamo ascoltato commossi, in un giorno lontano in cui tutta l'anima nostra vibrava di letizia e di speranza, quando ci siamo presentati in Chiesa, per scambiare un giuramento impegnativo per la vita, dalla parola del sacerdote questo ammonimento: « la moglie tua sia come la vite che dà frutto copioso, i figli tuoi come i polloni novelli dell'olivo, attorno alla tua mensa ».

Or dunque se questo è l'augurio della Chiesa, se questo è il precetto, il padre e la madre che ebbero ad accogliere in letizia l'augurio e che obbediscono al precetto compiono opera buona, anche perchè, specialmente perchè, essa implica sacrifici, preoccupazioni, serietà di vita. Lo egoista si accontenta di un figlio unico, di due al massimo, per farlo ricco, per dirgli: va, cammina, la tua via è piana, devi essere felice. E felici sono anche il padre e la madre; la madre perchè non si deforma i fianchi e il padre perchè non deve sudare sette camicie per dar da mangiare ad una schiera di figli. Ma quando c'è un volontario della vita che, moltiplicando la vita, moltiplica l'amore, che è la essenza della vita, quando c'è un volontario il quale affronta i disagi e i sacrifici per questa nobilissima missione, questo uomo è un eroe civile che deve essere salutato con ammirazione e rispetto. E credo che su questo punto non vi sia motivo di discussione per noi cristiani. Ora, se la legge stralcio, attraverso l'elaborazione dei competenti organi ministeriali, aveva tenuto conto di questo elemento, sottraendo all'espropriazione la percentuale modesta del 10 per cento in più della quota riservata, per ogni figlio, aveva tenuto conto di due elementi che per noi cristiani, per noi uomini d'ordine, per noi che obbediamo al diritto costituito, sono del pari impegnativi: il principio religioso che è la base naturale e necessaria di ogni nostra attività, anche politica e sociale, di ogni nostra idealità religiosa, ed il principio dell'ossequio al diritto costituito e a tutto quello che è sancito e confermato dalla Costituzione. Quando il titolare di un patrimonio, sia esso un padre che ha un figlio, come un padre che ha dieci figli, in un momento che la Provvidenza determina, se vi piace di più, che la parca stabilisce, col taglio del filo della vita, scompare dalla scena del mondo, e questo può avvenire anche prima che incominci ad operare efficacemente questa legge, si apre *ope legis* la successione, testamentaria, o legittima, poco importa. Allora il patrimonio dell'uno trapassa nei più che sono i figli. Se questo patrimonio trapassa nell'uno, si viene a mantenere e consolidare un privilegio; se passa ai più, si dissolve, si polverizza, in certe circostanze, e ciascun figlio, che pure avrebbe lo stesso identico diritto dell'uno, vede il patrimonio diviso in quote che possono diventare, non dico irrisorie, ma minime. Questo voi non lo potete contestare. È una verità che dipende da un fatto naturale quale è la fine di una esistenza. Allora vi domando: è veramente democratica una legge che crea una disparità così evidente di trattamento in favore di colui che non ha avuto la volontà di avere più figli, che ha anteposto il suo egoismo al dovere morale della procreazione, in danno di chi, volontariamente, a questo dovere ha obbedito, affrontando infinite angoscie così nell'ambito degli affetti, come in quello delle privazioni materiali inevitabili, per mantenere, allevare, educare una numerosa figliuolanza? È democratico, è cristiano, trattare nello istesso modo chi si è procurato un privilegio, e chi ha affrontato dolori e sacrifici? Riservare a chi ha già goduto nella vita, tutto quello che la vita può dare fin dai suoi inizi per essere il solo, l'erede, il tiranno, un compendio patrimoniale assai cospicuo, e distribuire lo stesso patrimonio tra i molti, ciascuno dei quali ha dovuto soffrire limitazioni ed angustie?

LANZETTA. E i figli dei poveri? (*Commenti*).

VIGIANI. Parlate un linguaggio diverso, non vi intendete.

DE LUCA. Ci intendiamo benissimo invece perchè non per niente Sant'Agostino ha detto che l'anima è *naturaliter christiana*. Che forse credete voi che loro siano cristiani meno di noi, che per esempio Tonello non sia un cristiano? (*Ilarità, commenti*).

CONTI. Spero bene per te. (*Ilarità*).

DE LUCA. Tu sei più cristiano di me.

CONTI. Non c'è dubbio. (*Ilarità*).

DE LUCA. Ora mi si domanda: e i figli dei poveri? Un amico del mio Gruppo strappò già un applauso e un consenso contro la mia tesi dicendo una parola che francamente non c'entrava affatto. Egli ebbe occasione di ricordare il precetto evangelico: chi ha due abiti, ne dia uno al fratello. Benissimo. Ma come potesse quadrare questa interruzione, con l'argomento che io stavo trattando, quello stesso che ora ho ripreso, non sono riuscito a comprendere allora, non riesco a comprendere adesso. Ma forse i poveri finiscono per il solo fatto che alle famiglie numerose viene riservato qualche cosa di più della quota non espropriabile delle famiglie con uno o due figli soltanto? Ma, e poi, oggi le famiglie numerose sono poche, caro Lanzetta, e più si sale nella scala sociale e più si trovano le famiglie o senza figli o con un solo figlio. Io che ne ho cinque, che non sono poi un numero spettacolare, mi sento un po' compatire da tutti quelli che, modernamente, ritengono che un solo figlio dovrebbe costituire la norma.

Dicevo dunque che, indubbiamente, questo concetto cristiano ed umano del favore per la molteplicità dei figli, del particolare riguardo che meritano le famiglie numerose, è sancito *per verba*, senza che si facciano differenze di ricchi o di poveri, nella Costituzione. Ora, tutti noi siam soliti di fare richiamo alla Costituzione in tutti i momenti; pronti però a ferirla quando un'idea diversa ci avvinca e ci convinca. La Costituzione, onorevoli colleghi, secondo il mio modesto parere, se è la legge fondamentale dello Stato, se detta gli indirizzi dai quali il legislatore non deve scostarsi, vincolato a far rispondere la legge che emana, ai princìpi e alle sue norme in essa sanciti, è cogente. Ora, se la Costituzione in termini non equivoci si rifà alla tutela delle famiglie numerose, noi non possiamo, per ragioni giuridiche, oltrechè morali, trattare una materia come questa, ove la famiglia ha una importanza enorme, prescindendo assolutamente dalle norme della Costituzione, che sono cogenti anche in questo caso. Perchè facciamo le vestali della Costituzione, ogni volta che essa ci fa comodo e poi la dimentichiamo quando riteniamo che essa non ci faccia più comodo? La Costituzione è un *quid* che è sacro ed impegnativo per tutti, è la Carta fondamentale della Repubblica e noi dobbiamo ad essa quell'ossequio e quell'obbedienza che alla legge fondamentale dello Stato deve ogni cittadino.

Il senatore Conti ebbe occasione di esclamare, la prima volta che io sostenni la istessa tesi che oggi sostengo avanti al Senato, richiamandomi alla Costituzione: « Eh purtroppo! ». Questo « purtroppo » è la manifestazione di un rammarico personale, ma nello stesso tempo è un riconoscimento che la Costituzione impegna e costringe. Perchè se egli, che la vede diversamente nella questione, si rammarica della speciale norma, vuol dire che egli ritiene tale norma cogente e imperativa per tutti. E lui, che è rispettoso della Costituzione quanto e più di me, concorda necessariamente sul principio che la manifestazione legislativa deve obbedire a tutti i precetti inseriti nella Costituzione, pur se alcuno di essi non lo trovi consenziente.

Concludendo anche su questo punto, che cosa chiedo? Io non vorrei ritardare, se mi fosse possibile, la decisione definitiva sulla legge; io vorrei che questa legge potesse essere raddrizzata senza dover percorrere le vie che da palazzo Madama portano a palazzo Montecitorio, e viceversa. Non lo credo possibile; tuttavia, se si troverà un mezzo per poter correggere questa antinomia, che per me è antinomia nell'ordine morale ed è antinomia nell'ordine giuridico, io sono pronto ad aderire. Ma se questa forma noi non potremo trovare, bisognerà che io insista presso il Senato perchè questa decisione sia adottata, a correzione di quello che ha fatto l'altro ramo del Parlamento.

E passo al terzo argomento, anch'esso assai delicato, perchè si tratta dell'organizzazione tecnica fondamentale della legge: si tratta della tabella. *Vexata quæstio*. Tutti gli atti prepa-

ratori di questa legge parlano di profondo studio da parte di chi la tabella ha compilato. Io non so chi sia stato questo maestro di combinazioni sapienti, di alchimia più sapiente ancora, ma a dirvi sinceramente la verità a me pare sia stato fatto un lavoro che, me lo perdoni il Ministro, costituisce un pasticcio colossale. La tabella parte da due criteri. Quando Rosmini si precipitò a Gaeta, dopo la fuga di Pio IX, in seguito all'uccisione di Pellegrino Rossi, ed era in predicato per diventare segretario di Stato, il Papa gli disse vedendolo: « Caro Rosmini, non siamo più liberali », Rosmini rispose: « Il cuore che aggredisce due vie non avrà successo ».

CONTI. Parlava chiaro, quello. Scrisse le « Cinque piaghe della Chiesa ».

DE LUCA. Per questa risposta si giocò la porpora, se vuoi avere un altro elemento storico! Qui si sono voluti adottare due criteri, che per me non erano conciliabili, per le ragioni che dirò. Quando venne in discussione la legge sulla Sila (l'onorevole Ministro lo ricorderà con precisione), fui io a sollevare la questione sulla inopportunità, a mio avviso, anzi sulla irrazionalità del fatto che si partisse dal criterio superficiario per arrivare a stabilire la quota di espropriazione, e, con un ragionamento che mi parve a sufficienza conclusivo, dimostrai, contrariamente a quello che oggi tanto l'amico Salomone, quanto l'onorevole Ministro affermano, cioè che in terra di Sila e territori contermini, i terreni sono, su per giù, di natura uniforme, dimostrai che proprio dalla relazione si poteva ricavare che vi erano dei terreni che valevano 14 mila lire l'ettaro ed altri 117 mila lire, il che dimostrava che l'uniformità, anche oggi affermata dal Ministro e dal relatore, quanto meno, era molto, molto ... come dire? Approssimativa: ed allora sostenni che l'unico criterio che si sarebbe dovuto adottare, nell'ordine logico, sarebbe stato il criterio del reddito. Stante l'urgenza dell'applicazione della legge non se ne fece nulla; senonchè il Ministro nella sua relazione a questo disegno di legge prende lo spunto da quella discussione fatta in Senato ed affermando che il criterio superficiario, per essere puramente meccanico, è irrazionale, vorrebbe presentarci la tabella, allegata al disegno di legge, come l'ottima soluzione del problema assai grave ed assai difficile della determinazione dei criteri per arrivare a fissare la quota da espropriare. Si sono presi in considerazione due elementi: il reddito imponibile totale ed il reddito medio per ettaro. La quota di esproprio aumenta con l'aumentare del reddito totale, viene limitata dall'altezza del reddito medio per ettaro.

Si è detto nella relazione del Ministro al disegno di legge: « base di tutto il procedimento di scorporo sono le tabelle riportate nella legge, in esse si è voluto unire il concetto selettivo che è necessario tener presente per evitare di colpire allo stesso modo le proprietà migliorate ed efficienti e quelle assenteiste, e il concetto meccanico ecc. ». Il relatore su questa questione sorvola, pare che abbia il desiderio di non mischiarsi in un affare di questa natura, mentre io avrei davvero preferito che egli fosse entrato nel merito, per darci ragione di questa innovazione; non è questa una critica; è la espressione del rammarico che l'amico relatore non ci abbia fornito quei lumi che sarebbero stati utilissimi e che invece egli ha tenuto spenti, penso volontariamente.

Dunque lo scorporo dovrebbe farsi con i criteri che ho detto e si dovrebbe fare con quei criteri, perchè si ritiene così di attuare la giustizia. Si raggiungerebbe il risultato di dare un premio a coloro che si sono dedicati all'agricoltura ed una punizione a coloro che sono stati assenteisti. Se questo criterio andasse effettivamente ad applicarsi, io sarei il primo ad applaudirlo; ma se sarà così per quache caso, per moltissimi altri potrà perfino verificarsi il contrario.

Quando molti anni fa studiavo agrimensura, mi insegnavano che il catasto veniva costituito essenzialmente sulla capacità di reddito delle singole parcelle; anzi il sistema parcellare era suggerito e dettato dalla capacità di reddito dei singoli appezzamenti di terreno, tenuti distinti ed identificati sul terreno, e quindi sui documenti, in relazione ad essa capacità, procedendosi alla classazione delle parcelle per assegnare alle stesse classi quelle che avevano pari capacità di reddito. Le più fertili avevano un reddito maggiore, le parcelle meno fertili un reddito minore, mentre ai terreni incolti improduttivi non si attribuiva reddito. Credo che

questo sia pacifico. Certo le terre della Valle Padana, irrigue, fresche, non possono essere comparate con i terreni calancosi della Basilicata e del Senese, e ciò per la loro diversa natura, composizione, feracità naturale conseguente, non per volontà degli uomini. Di questa differenza di capacità redditizia, di questo fatto non influenzabile dagli uomini e che è fondamentale, non avete tenuto nessun conto, col risultato che coloro che avranno i terreni più buoni, anche se su questi terreni non avranno fatto niente, si troveranno in condizioni migliori rispetto a chi, affrontando forse con volontà di ferro le difficoltà del terreno, la sua povertà naturale, si sarà magari prodigato col sudore della sua fronte con ogni suo risparmio su terreni meno produttivi per natura. Ma così si sancisce un'ingiustizia. Isidoro di Siviglia ammoniva che la legge deve essere innanzi tutto giusta. Ora se noi ci troviamo di fronte ad una disposizione ingiusta, mi pare che abbiamo l'obbligo preciso e categorico di correggere questa ingiustizia.

In ogni modo se quel che io ho detto, e che si verifica nella pluralità dei casi, è la verità, bisogna stabilire nella legge quanto meno una discriminazione. Se l'aumento di reddito dipende dall'opera dell'uomo, allora date a lui il premio; ma se dipende dalle condizioni naturali del terreno, allora non c'è nessuna ragione che premiate il più ricco, a danno del più povero, che forse avrà gettato sulla terra ingrata una somma di capitale e di lavoro maggiori di quel che non abbia fatto il primo.

Rassegno nelle mani del Ministro queste considerazioni. Spero che questa volta l'onorevole Ministro vorrà avere l'amabilità di rispondermi, perchè in altre circostanze egli ha trascurato completamente le mie povere parole. Attendo da lei, signor Ministro, un qualche chiarimento che soddisfi integralmente la mia coscienza di cittadino e di legislatore. Io ho concluso per l'iniquità di quella determinata tabella. Se lei mi dimostrerà che quella tabella è equa, la voterò; in caso diverso bisognerà proporre qualche emendamento, perchè, francamente per le ragioni che ho detto iniziando il mio dire, se è vero che io disciplinatamente ed anche per mia convinzione, anzi prima per mia convinzione e poi per ragione di disciplina, intendo con il mio voto favorevole di contribuire a porre in essere questa legge, lietissimo che si sia giunti al concreto dopo le infinite vociferazioni, confermo il mio convincimento che, quando si entra nell'ambito tecnico di questa come di ogni legge, ove il ramo del Parlamento che è chiamato ad esaminarla, per così dire, in seconda visione si convinca che la legge è difettosa o nell'ordine giuridico o in quello tecnico pratico, ad esso corre l'obbligo di modificare la legge con emendamenti.

E passo ad un quarto argomento. Anche su questo mi ha fatto un po' meraviglia che non ci si sia soffermati, nè da parte dell'ufficio legislativo, nè da parte di un insigne maestro di diritto come l'onorevole Segni. È una questione che, secondo me, si manifestava evidente; è una questione di grande importanza che potrebbe far saltare tutta la legge: è il modo di pagamento dell'indennità di esproprio. Mi spiace di non vedere l'amico senatore Spezzano il quale, con abilità dialettica e, mi consenta la frase che non è offensiva, cavillistica, consumata, ha preteso di arrivare niente di meno alla conclusione che si possa prendere la roba degli altri senza pagare niente. Il che, francamente, mi pare eccessivo. (*Interruzione del senatore Giua*). L'indennità di esproprio con pagamento in titoli di Stato emittendi e quindi senza neppure la garanzia del pagamento integrale della somma determinata come indennizzo di esproprio, è contro la legge, la giurisprudenza, la prassi costante in materia di espropriazione. Non mi si dica che la Costituzione ha innovato in materia, perchè la Costituzione non ha neppure sfiorato la questione. E mi spiego: l'articolo 834 del Codice civile suona: « Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, regolarmente dichiarato e contro il pagamento di una giusta indennità ». La Costituzione avrebbe potuto benissimo, stante la sovranità dei costituenti, modificare questo principio base. Invece, non solo non lo ha fatto ma ha ribadito questo concetto. Ecco il testo dell'articolo 42: « La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati. La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ecc.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ». Tutti conoscono poi l'articolo 44 sul quale dovrò intrattenermi tra poco per polemizzare, sia pure amabilmente, contro le tesi sostenute dal collega Spezzano. L'articolo 44 per me non sposta affatto i termini di questo che è il principio generale, principio che ogni qualvolta per motivi di pubblica utilità si vada a mettere le mani da parte dello Stato sulla proprietà privata, lo Stato ha il diritto di farlo ma deve corrispondere l'indennizzo. Se questo è vero, se il Codice civile non è stato in questo innovato, se tutta la dottrina unanime e la legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità hanno sempre parlato e parlano di prezzo, occorre precisare se la legge in discussione preveda oppure no il pagamento del prezzo. Voi mi insegnate come il prezzo sia l'equivalente economico delle cose espropriate e come il prezzo debba essere pagato in danaro.

La mia osservazione allo stato della dottrina e allo stato della legislazione non consente eccezioni. Il prezzo non può essere pagato se non mediante danaro. Ed è naturale, naturalissimo. Come mai potete voi imporre ad un espropriato un prestito forzoso? Perchè siamo al prestito forzoso, che voi imponete a chi vi dà la cosa sua, pretendendo che i titoli relativi rappresentino il prezzo di quella cosa, e cioè il corrispettivo della cosa istessa! Ora, l'unico corrispettivo ammesso dalla legge è il danaro e se voi non date danaro, mi dispiace, ma devo concludere che si vada al di fuori delle conclusioni a cui la dottrina unanime è giunta e la giurisprudenza più autorevole universalmente ha ritenuto giusto. Voi sapete come il Sabatini faccia testo in materia di espropriazione per pubblica utilità. Del resto, egli non è contraddetto. Ora egli nega che sia possibile pagare con titoli dello Stato o con altri beni o con canoni enfiteutici, ma di questo dirò quando risponderò all'onorevole Spezzano.

È naturale che stante la giovinezza del Parlamento repubblicano, nella costruzione del nuovo ordine giuridico voluto dalla Costituzione che ha poco più di due anni di vita, ci siano ancora alcune deficienze, gravi e serie; per esempio, una delle deficienze strutturali più gravi è la mancanza della Corte costituzionale. Sollevando la questione del mezzo di pagamento della indennità di esproprio io tocco un problema di carattere costituzionale, perchè quando la Costituzione ha parlato di indennizzo, ha inteso necessariamente indennizzo con danaro e non in altra forma. Se così è, debbo dire che voi violate la Costituzione. Chi è il giudice naturale di questa violazione? La Corte costituzionale. Ma essa non esiste; ed allora delle due l'una: o voi andate caso per caso avanti alla Magistratura ordinaria per la dichiarazione di incostituzionalità, ma non credo che questo sia possibile, perchè la Costituzione ha sancito un diverso modo per poter dirimere i conflitti sulla costituzionalità delle leggi e quindi ha sottratto al magistrato ordinario questa materia, oppure per logica conseguenza bisogna ammettere che chi ha un diritto da far valere, questo diritto riservi a sè per farlo valere quando la Corte costituzionale sarà in condizioni di funzionare. Vedete quali rischi si corrono? Si può arrivare persino a compromettere per domani l'esito di tutta una riforma profonda e sostanziale e necessaria. L'onorevole Ministro l'aveva vista, forse, la questione, ed aveva cercato di conciliare queste due esigenze, quella dello Stato che non ha danaro e quella del cittadino che ha diritto al danaro, dando a questo il 25 per cento in danaro e il 75 per cento in titoli. La Camera dei deputati ha tagliato corto; ha creduto di poter imporre il pagamento integrale dello indennizzo mediante titoli dello Stato, ed è andata ancora più in là, stabilendo che questa norma non possa operare se non a tre anni data, e cioè portando via un altro 15,77 per cento della indennità in titoli. Ma sono questi i criteri con cui si pretende di pagare un indennizzo?

Siccome il difetto a me appare molto grave e serio, attendo quel che crederà di dire a spiegazione, giustificazione e legittimazione di questo sistema di pagamento il Ministro. Egli ne dirà le ragioni giuridiche e pratiche, e se esse saranno tali da farci tranquilli in ordine alla sicura applicazione di questa norma, ed io mi auguro che siano tali, sarò ben lieto, affrancata la mia coscienza, di poter votare la legge senza insistere in emendamenti ulteriori.

L'amico Spezzano, amico personale e non amico politico, naturalmente, ha accusato di capillarità giuridica l'onorevole Carrara che, da quel giurista che è, aveva analizzato la questione se fosse dovuto indennizzo ai proprietari espropriati con ponderazione, con calma e al lume dei più sicuri princìpi di diritto. Il rimprovero è completamente destituito di fondamento, perchè l'onorevole Carrara non ha fatto questioni di lana caprina, o comunque speciose e superflue; egli ha sollevato una questione molto seria. Egli ha concluso che l'indennizzo è dovuto. L'onorevole Spezzano, per arrivare alla conclusione che il senatore Carrara aveva equivocato, ha dovuto accusarlo di capillarità nella discussione di diritto, quando invece la capillarità, sottile fino al cavillo, l'ha adoperata proprio lui.

Egli infatti ha sostenuto la tesi che non si dovesse pagare in nessun modo l'indennizzo, partendo dal concetto che la limitazione della proprietà terriera è sancita dalla Costituzione; quindi, egli conclude, non si dà luogo ad indennità di esproprio, tanto è vero — dice lui — che nell'articolo 43 che prevede un'ingerenza dello Stato nella proprietà mobiliare ed industriale, e al contrario di quanto avviene per la proprietà immobiliare, è previsto un indennizzo. Egli ne trae argomento per concludere che in materia immobiliare, non parlando la Costituzione di indennizzo, nulla è dovuto agli espropriati, quando lo Stato applicando la norma dell'articolo 44 si appropria di beni privati, oltre il limite superficiario consentito dalla Costituzione. Senonchè la Costituzione fissa una norma generale che non deve essere mai dimenticata. Lo Stato ha il diritto di espropriare la proprietà privata per fini di utile ed interesse pubblico (articolo 42 della Costituzione). Ma deve l'indennizzo sempre. L'articolo 44 è un particolare caso di applicazione di questa norma generale: quindi esso deve corrispondere l'indennizzo. La proprietà privata è garantita; ogni limitazione che lo Stato può imporre nell'ambito della Costituzione, produce il diritto corrispettivo di indennizzo. Diversamente, lo Stato arriverebbe ad una confisca che la Costituzione non può avere autorizzato se, al contrario, ha garantito la proprietà privata. Su questo punto, mi pare che non ci debba essere nessuna discussione.

Ripiegando su una trincea di riserva — i comunisti hanno sempre una trincea di riserva — l'onorevole Spezzano diceva: quanto meno adottate il sistema dell'enfiteusi obbligatoria. Siamo anche qui in tema di pagamento dell'indennità di esproprio. Io modestamente aderisco alla teoria di chi vede nell'espropriazione forzata una vendita coatta vera e propria, nonostante che la dottrina moderna vi voglia vedere delle altre cose, un pochino più complesse. Per me, la volontà dello Stato sostituisce la volontà del venditore; lo Stato si fa compratore nell'interesse pubblico e quindi deve pagare il prezzo. Naturalmente questo prezzo deve essere l'equivalente della cosa. Ora voi non mi potete dare un dominio diviso, non mi potete costituire domino diretto, assegnandomi un canone che rappresenta soltanto una parte della proprietà, mentre la espropriazione per pubblica utilità, priva l'espropriato del dominio nella sua interezza, Non si può costringere nessuno a divenire domino diretto, con il diritto al canone, in seguito ad una procedura di esproprio. Siamo in materia di contratto di compravendita e se il contratto di compravendita è un contratto definitivo, nonchè di equivalenza, voi m'insegnate che la prestazione deve corrispondere alla contro-prestazione, e che, uscendo dal patrimonio un bene, ci deve entrare l'equivalente. Questo principio fondamentale non può arbitrariamente essere modificato, per insinuare altre soluzioni che non possono porsi in essere se non per comune volontà dei contraenti. Soffermarsi ancora ad esaminare le ragioni di questa indubitabile conclusione mi sembrerebbe superfluo.

Come potete immaginare di pagare un prezzo di esproprio, con un contratto coatto, che non è l'equivalente del bene che viene espropriato, ma semplicemente una parte di esso?

Si è detto che ci sono dei precedenti storici: e sia! Questo non interessa niente e nessuno. Un precedente storico può essere stato suggerito da necessità del momento, da contingenze pratiche, che per noi non ricorrono affatto, e quindi i fatti e i precedenti storici, che potrebbero costituire anche un inconveniente, non sono argomenti tali da serrare la questione in tal modo da costringerci a seguire quegli esem-

pi che molto probabilmente potrebbero essere patologici.

Altra questione sulla quale io chiedo al Ministro illuminazione completa, questione anche questa grave, è quella già posta in luce dall'amico Carrara nel suo interessantissimo intervento. L'onorevole Carrara rilevò che la legge parla di quota di esproprio, ossia di quota da espropriare, ma non dice nulla in ordine alla determinazione di questa quota, oltre la fissazione dei criteri per stabilire la percentuale di esproprio: niente altro! Ora, questa quota dovrà essere specificata attraverso un giudizio di divisione? (*Interruzione dell'onorevole Canaletti Gaudenti*).

Onorevole Canaletti, non creda che sia un argomento, questo, da prendersi a gabbo. Come si risponde se io domando: chi è che determina la quota di esproprio?

CANALETTI GAUDENTI. Si calcola la percentuale.

DE LUCA. La percentuale è una astrazione; non si vede, non è sul terreno. Bisogna portarcela. Domani, se ci troviamo di fronte ad una proprietà di 1.000 ettari e se ne debbono espropriare 700, quali si debbono espropriare? La domanda è tutt'altro che oziosa, perchè sorgeranno contestazioni infinite sulla scelta del bene che dovrà essere espropriato e su quello che dovrà rimanere al proprietario. Si tratta di una vera e propria lacuna della legge, il non aver precisato a chi competa la scelta, perchè voi comprendete meglio di me che i contrasti di interessi saranno vivacissimi, in ispecie quando si tratterà di inglobare nell'esproprio zone di territorio fornite di beni strumentali, fornite di fabbricati e fornite di agi, che vorranno essere contemporaneamente mantenute dal proprietario ed appetite dall'espropriante, con risultati non edificanti nè per l'ordine sociale nè per quello giuridico. Perchè questa è una legge che, disgraziatamente, com'è congegnata, a mio avviso, si presenta piena di incertezze, di lacune, che provocheranno un'infinità di contestazioni, che sarebbe bene in partenza che il legislatore eliminasse, perchè una delle norme che si deve sempre seguire, nella formazione delle leggi, è che esse siano chiare, in guisa che possano essere applicate con il minimo di contestazioni e di liti che sia possibile essendo augurabilissimo che tutti i cittadini possano, leggendo la legge, conoscere il loro dovere e sapere come devono agire nei limiti di essa.

Un'altra questione grave; l'articolo 113 della Costituzione dice: « Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

« Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

« La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa ».

Ora mi domando: al di fuori della potestà legislativa delegata che si riferisce solo alla determinazione dei territori dove dovrà applicarsi la legge, e alla facoltà data dal Ministro dell'agricoltura di decidere su alcune questioni, non c'è nulla che si riferisca all'organo che dovrà decidere sul ricorso di colui che si troverà in condizioni di dover invocare, ad esempio, una revisione catastale. Chi è l'organo che deve decidere? A termini della Costituzione, esso deve essere indicato dalla legge, con poteri naturalmente di modificare ed anche revocare l'atto amministrativo. La legge manca di determinare quale sarà il giudice di questa contestazione. Segnalo questo problema all'attenzione del Ministro perchè mi sembra degno del suo interesse.

E vengo, onorevole Ministro, per non tediare più i miei onorevoli colleghi, all'ultimo argomento. Si parla di facoltà di ricorso per coloro la cui proprietà è ancora parcellata dai vecchi catasti, e se ne parla per ammettere il ricorso quando le modificazioni introdotte nella coltivazione, nella fertilità, nella capacità di reddito di quella certa parcella non rispondono ai fatti come debbono essere presi in considerazione per determinare le indennità di esproprio.

Mi domando: e per i nuovi catasti? Badate che la domanda ha la sua ragione d'essere, perchè se il nuovo catasto fosse aggiornato di recente, allora l'inconveniente potrebbe essere modesto; ma in molti nuovi catasti le lustrazioni — è il termine tecnico — non sono

state fatte da decenni. Ed allora se in ipotesi chi è censito per il nuovo catasto avesse piantato, trasformato, scassato, fabbricato, avesse compiuto in altri termini quelle opere di bonifica verso le quali tendiamo, per quali ragioni sostanziali, a questo cittadino dovrebbe essere vietata la facoltà di ricorso, quando le stesse ragioni militano per l'uno e per l'altro, quando cioè si tratta di aggiustare per tutti nella applicazione della legge un certo determinato ordine di idee? La prima qualità di una legge è che essa sia uguale per tutti. Non ci debbono essere favoriti e colpiti. D'altro canto, onorevole Ministro, proprio voi avete predisposto, due o tre anni fa, una legge che ha servito a stimolare una bonifica, forse non organicamente concepita, ma efficacissima. Con questa legge, attraverso i sussidi dello Stato, si sono stimolate una infinità di iniziative di piccoli e medi proprietari che hanno scassato, hanno piantato olivi, viti, hanno trasformato i loro terreni. Se questo è avvenuto sotto l'imperio del nuovo catasto, come mai volete vietare a cotesti uomini, che hanno sacrificato lavoro e denaro, di dimostrare queste trasformazioni? Mi si rispondorà: ma allora la legge troverà applicazione troppo tardi, perchè le contestazioni saranno molteplici. Onorevole Ministro, quando una legge è importante, è fondamentale come quella che stiamo esaminando, ed è destinata a sollevare recriminazioni e contrasti senza limiti, le difficoltà di applicazione tecnica non debbono stimolare la pigrizia del legislatore a non affrontare questi problemi. Viceversa è, secondo me, primo dovere del legislatore di raggiungere l'equità, sempre, costi quello che costi.

Egli deve imporsi come suo obiettivo indiscutibile, assoluto quello di formare leggi di facile applicazione, e soprattutto eque nella sostanza. Per una o molte difficoltà tecniche non si può sancire l'iniquità.

Questo credo sia un concetto sano da tenersi presente sempre, quando ci si accinge all'altissima funzione di elaborare delle leggi. Non possiamo fare delle leggi perfette perchè, purtroppo, tutto ciò che è umano non è perfetto, ma dobbiamo fare delle leggi che siano il meno imperfette che sia possibile, perchè se è vero che la legge è il presidio delle libertà e dell'ordine costituzionale, se è vero che solo allora si è liberi quando si obbedisca alle leggi, secondo l'antico saggio insegnamento romano, noi che siamo gli artefici del diritto che si viene costruendo, abbiamo l'obbligo assoluto e preciso di dare a coloro che ci hanno conferito il mandato di legiferare, leggi chiare ed eque, perchè questo postula la giustizia nonchè la dignità del Parlamento. (*Applausi*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Marconcini ha presentato a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Messa in liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " e attribuzione ad una gestione speciale "A.R.A.R." della liquidazione medesima » (1210).

La relazione sarà stampata e distribuita: il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevoli colleghi, iniziando questo mio modesto intervento sul disegno di legge in discussione, debbo rilevare subito qualcosa che a me pare non trovi precedenti in nessun'altra relazione su disegni di legge fino ad ora presentati al Senato.

Nella relazione presentata dalla maggioranza della Commissione di agricoltura si dice: « La maggioranza della Commissione è convinta che qualsiasi indugio per ottenere una perfezione impossibile sarebbe sommamente dannoso e, pertanto, raccomanda all'approvazione dell'Assemblea, nel suo testo integrale, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ».

Se io non vado errato, un altro intervento di questo genere lo ricordo solo nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati sulla legge per la colonizzazione della Sila. Anche allora, ad un certo momento, intervenne l'onorevole Cappi a nome della maggioranza, invitando a respingere *in toto* qualsiasi emenda-

mento che fosse stato proposto per la modifica di quella legge. Anche oggi troviamo che la nostra Commissione non si limita a raccomandare al Senato l'approvazione della legge stralcio, ma ne raccomanda l'approvazione integrale, senza aggiungere nè togliere una virgola. Allora io mi domando: a che vale tutta questa nostra discussione, questa nostra ricerca per migliorare la legge e perfezionarla? A che vale insomma tutto questo appassionato intervento del Senato per precisare, per completare, per migliorare questa legge affinchè risponda, almeno in gran parte, ai bisogni della nostra economia agraria e porti quei benefici che la grande famiglia dei contadini attende da tanto tempo? A che serve tutto ciò se preventivamente noi sappiamo che alla fine di otto o dodici giorni di discussione verrà fuori una proposta di maggioranza e ci diranno: la legge è così, passa così e non c'è niente da aggiungere? Non voglio dare dei giudizi troppo severi, però permettetemi, onorevoli colleghi, che con tutta la mia franchezza e la mia modestia io vi dica che quando mi trovo di fronte a questi fatti mi pare di riudire le discussioni della Camera dei fasci e delle corporazioni. Io sono certo che non è così, che questa è solo una mia impressione che non risponde certamente alla realtà: però oggi ci si dice che noi non dobbiamo assolutamente nulla modificare, che quel che è stato è stato. Ma è forse soltanto questo il compito del Senato, di fronte a questi grandi problemi dell'economia e della politica italiana?

In ogni modo farò un breve esame della legge. Non ho la presunzione di portare molti argomenti nuovi dopo la lunga discussione già fatta, dopo l'intervento di valenti colleghi che hanno portato il loro contributo di esperienza in questa materia. E mo sforzerò anche di non ripetere possibilmente quanto è già stato detto, specialmente dai colleghi di questa parte, coi quali mi trovo completamente d'accordo.

Ma, per essere chiaro, perchè non succedano equivoci, perchè non si facciano speculazioni su quella che è la posizione del gruppo parlamentare socialista, dirò subito che noi daremo voto contrario a questa legge se la maggioranza di questa Assemblea intenderà approvarla così come ci è stata inviata dall'altro ramo del Parlamento, approvata cioè senza apportarvi quelle modifiche che saranno da noi presentate in sede di discusisione degli articoli, modifiche che si rendono indispensabili, onorevoli colleghi, perchè questa legge sia operante secondo i princìpi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana; princìpi che questa legge così come è ignora in modo completo.

Intanto io mi domando perchè e per quale ragione il Senato è stato chiamato a discutere la legge stralcio, invece di quella fondamentale della riforma fondiaria?

Molte spiegazioni sono state date sia dalla stampa e sia anche da uomini politici. Ora vorrei anch'io esaminare il perchè di questa strana procedura. Intanto noi riteniamo che sia stato un errore fondamentale quello di non avere, subito dopo l'approvazione della legge sulla Sila, portato alla discussione del Parlamento il progetto di legge di riforma fondiaria che era già stato presentato alla Presidenza del Senato fin dal 5 aprile di quest'anno. E ci domandiamo per quale ragione questa legge stralcio è venuta ad inserirsi in quella che doveva essere veramente la linea fondamentale della discussione su questi grandi problemi della agricoltura italiana. Veramente mi pare che con questa procedura si sia fatto quello che i nostri contadini, di fronte a madornali errori definiscono: mettere il carro avanti ai buoi. In questo caso proprio questo abbiamo fatto: invece di creare la legge fondamentale, nella quale dovevano essere affermati i princìpi della Costituzione che dovevano costituire la base su cui si doveva operare per estenderli poi a tutto il Paese, è venuta fuori questa legge stralcio la quale costituisce per noi, e credo per tutti coloro che sentono la necessità di dare una soluzione a questi grandi problemi della agricoltura italiana, un'ingiustizia verso la grande famiglia dei contadini poveri, perchè non realizza neppure in minima parte quegli obiettivi economici, sociali e politici contemplati dalla Costituzione e che il popolo italiano da tanto tempo attende che siano realizzati attraverso la riforma agraria.

Dicevo dunque: vediamo un po' come e perchè è venuta fuori la legge stralcio e la riforma fondiaria si è insabbiata.

Ricordo, se non vado errato, che l'onorevole Ministro, proprio durante la discussione sulla colonizzazione della Sila, alle nostre osservazioni e preoccupazioni rispose: « Non preoccupatevi, state tranquilli, la riforma fondiaria la discuteremo fra poco, è già stata presentata alla Presidenza del Senato ed avrete quindi in quell'occasione tutto il tempo ed il modo per intervenire e dire tutto quello che credete e vi sentite di dire in materia ». Ed aggiungeva: « Nessuna altra legge si inserirà tra quella della Sila e la riforma fondiaria ».

Ma dopo poco che fu presentato dall'onorevole Ministro al Senato il progetto generale di riforma avvenne nell'ambito parlamentare qualcosa di nuovo. Conosciuto il testo della legge sulla riforma fondiaria, si delineò subito una decisa opposizione da parte di un rilevante numero di parlamentari della maggioranza, opposizione che poi si precisò in quella che io chiamerei la ribellione dei 170, capeggiata dall'onorevole De Martino il quale aveva fatto conoscere, attraverso la stampa e presentato poi ai due gruppi di maggioranza del Senato e della Camera, un suo progetto di legge in opposizione a quello del Governo.

Erano ancora una volta gli agrari che, sordi ad ogni richiamo del dovere verso le necessità del Paese, si proponevano, e purtroppo fino a questo momento vi sono riusciti, di far rimandare alle calende greche la discussione sulla riforma generale, facendola precedere da questa legge che per loro dovrebbe essere la sola riforma che la borghesia agraria italiana vorrebbe imporre al Paese. Il Governo certamente non potè non tener conto di questa ribellione, anche perchè era un qualcosa che andava ad incrinare la solidità della maggioranza del 18 aprile; era un pericolo che bisognava scongiurare. Come si pensò di scongiurarlo? Con un compromesso; un compromesso che, se non in tutto, in parte, accettò quelle che erano le idee ed i propositi del rappresentante di questo gruppo di agrari italiani, e ne uscì questa legge stralcio, che qui è già stata definita « un povero mostriciattolo » e che perfino da un collega della maggioranza fu qualificata un atto sterile e socialmente dannoso. Noi vorremmo aggiungere a queste precisazioni qualche cosa: essa è un tradimento verso il popolo italiano, che aspettava da tanto tempo la vera riforma agraria nel nostro Paese.

Ora, onorevoli colleghi, questa legge, che veramente i contadini, con quel loro buon senso che li distingue, non chiamano più legge stralcio, ma legge « straccio », è sottoposta al nostro giudizio, giudizio che pensiamo questa Assemblea vorrà esprimere solo dopo un obiettivo, profondo e meditato esame, apportandovi, se si vuole che sia qualcosa di operante, di efficiente e di concreto, tutte quelle modifiche atte a fare di essa una cosa seria e utile all'intero Paese, perchè, se non fosse così, noi veramente tradiremmo quelle che sono le aspettative e le promesse, fatte da tutti, anche dal Partito di maggioranza, al popolo italiano. Certo che noi, dicendo quello che stiamo dicendo o facendo questa opposizione alla legge, pare che ci troviamo quasi sullo stesso piano del collega onorevole Jacini: è chiaro però che gli scopi che ci vogliamo prefiggere sono ben lontani e differenti. Noi ci opponiamo a questa legge perchè non solo non apporterà alcun contributo alla soluzione dei grandi e grossi problemi che si dibattono nel settore dell'agricoltura, ma li riaggraverà e li esasperarà ancora maggiormente.

Io, ripeto, non voglio echeggiare qui quelle che sono state le affermazioni, le precisazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto; ma limiterò il mio esame ai punti sostanziali, fondamentali che costituiscono la vera portata della legge.

Limite della proprietà. Le proprietà sottoposte ad esproprio potranno essere, entro lo spazio di sei anni, ricostituite nella stessa estensione che avevano prima dell'esproprio. Con ciò non si fa altro che infrangere completamente i princìpi fondamentali della Costituzione, coi quali si stabilisce che si deve addivenire ad una equa ripartizione della proprietà fondiaria e si afferma che la funzione della proprietà deve essere concepita, non più nel senso individuale, ma sociale, al fine di renderla accessibile a tutti. Ora io mi domando, che ne ha fatto questo disegno di legge di tali princìpi?

Per quanto poi riguarda le quantità dei terreni che verrebbero espropriati con la famosa tabella, i di cui deleteri risultati sono stati dimostrati dai colleghi che mi hanno preceduto, bisogna tenere presente che la quantità di terre scorporate risulterà del tutto insignificante per portare veramente un sollievo a più di 4

milioni di contadini poveri o con poca terra. Si dice: però con questa legge noi riusciremo a scorporare 700.000 ettari. Evidentemente questa sarebbe la quantità massima che verrebbe stralciata dai 10.300.000 ettari che costituiscono la grande proprietà terriera in mano di qualche diecina di migliaia di grossi proprietari. Questa dunque costituirebbe la misura con cui verrebbe intaccata la monopolistica proprietà terriera latifondista, la quale rimarrebbe costituita da 9 milioni 600 mila ettari che resterebbero ancora a disposizione di poche famiglie italiane. Tenuto quindi conto di questi risultati è evidente che, approvando questa legge, noi andremmo a commettere una grossa ingiustizia verso i contadini e l'intero Paese. A che possano servire i 700.000 ettari di fronte al bisogno di terra che hanno i 2 milioni e 500 mila contadini senza terra e 1 milione e 500 mila contadini con poca terra? Ma per cercare di influire sull'opinione pubblica e dimostrare che questa legge farà qualche cosa di concreto per i contadini del nostro Paese, si va dicendo e scrivendo su determinati giornali che questa legge darà la terra a 100 mila famiglie di contadini. Ho detto prima: se facciamo dei confronti, che cosa sono 100 mila famiglie di contadini in confronto ai 4 milioni e 200 mila contadini che aspettano la terra? Piuttosto non sarà male che il Paese, attraverso questi nostri interventi, sia messo in condizione di valutare la portata di questa legge attraverso dei chiarimenti più vicini alla realtà.

La cosa si potrebbe riassumere così: 700 mila ettari di distribuire a 4 milioni 200 mila contadini, cioè, in teoria, un ottavo di ettaro per ogni contadino italiano, ovvero un ettaro per otto contadini. Ma vediamo un po': a 40 mila proprietari rimangono 9 milioni 600 mila ettari, mentre, facendo la proporzione su questa misura, noi avremmo che 40 mila contadini avrebbero solo cinque mile ettari.

Ma si dice: non a tutti i contadini italiani si potrà dare la terra subito; una parte l'abbiamo data con la legge sulla Sila, altra la diamo con questa legge e con l'altra che verrà, poi faremo ancora se sarà necessario altre leggi. Ma mettiamoci pure su questo piano delle famiglie: si potrà considerare che 4 milioni e 200 mila contadini formino un milione di famiglie che hanno bisogno di terra.

Quindi, su di un milione di famiglie cento mila riusciremo a collocare, dando loro questa proprietà che sarà poi costituita da terreni ingrati, di difficile e costosa trasformazione, e le rimanenti 900 mila famiglie di contadini non solo non avranno avuto la terra, ma verranno a trovarsi in una condizione peggiore e più miserevole di quella in cui attualmente si trovano i contadini poveri dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Queste sono le proporzioni, questa è la portata e questi i risultati che si avranno con questa legge stralcio, che la maggioranza la definisce come grande passo verso una maggiore giustizia sociale.

A questo proposito voglio ricordare che nell'intervento del collega Spezzano io sono rimasto sorpreso quando ho sentito le cifre pagate a certi proprietari terrieri quale indennizzo d'esproprii avvenuti in Sila; per esempio, un proprietario, di cui non ricordo e non m'interessa il nome, ha ricevuto come indennizzo 800 milioni. Il senatore collega Medici lo interruppe: « Ma dica quanti erano gli ettari di terreno e che cosa li abbiamo pagati ». No, non è così che si deve porre il problema. Potevano essere mille, due mila, tre mila gli ettari di terreno, ma ciò non intressa, quello che invece interessa sapere è se è con questo sistema che il Governo e la maggioranza ritengono che così operando significhi fare grandi passi verso quella maggiore giustizia sociale di cui parlavamo prima.

Vogliono rilevare invece che, per i terreni espropriati a questo signore, abbiamo pagati 800 milioni ciò che vuol dire che gli abbiamo assicurato un reddito di 40 milioni all'anno. Vorrei domandare a questo stesso signore, che sembra abbia fatto un gesto eroico per il Paese, per sollevare i contadini dalle misere condizioni in cui si trovano, quanto gli rendevano quegli ettari di terreno espropriati in Sila. Non conosco profondamente la zona del meridione o la Sila, o per lo meno dove abita ed impera questo signore, so però che in generale questi terreni che vengono espropriati sono terreni veramente infidi e che non dànno che miseri redditi. A conti fatti, e che certamente non sono molto lontani dalla verità. mi dicono che questi terreni al massimo rendono dall'1 al 2 per cento. Quindi vuol dire che a questi grandi signori agrari noi daremo quasi due terzi, o di più di quella che veramente

è la rendita attuale dei terreni espropriati fissando l'interesse del 5 per cento netto. Io mi sono un po' interessato di quelle che sono le rendite dei terreni dell'Emilia, e ne ho trovati pochi (dico in Emilia, nella Valle Padana) molto pochi e di una portata modesta come vastità, (e qui richiamo l'attenzione del senatore Jacini che mi pare presente) che rendono dal 5 al 5 e mezzo per cento, e sono dei terreni più che ottimi, con proprietari intelligenti che li seguono, li curano e ci mettono la loro passione per renderli sempre più produttivi.

JACINI. Generalmente dànno meno.

FABBRI. Dànno dunque al massimo il 5 per cento netto, e noi abbiamo dato questa rendita per quei terreni dove vivevano le capre e i bufali, dove si andava a caccia per svago dei proprietari. Che cosa vorrebbero di meglio i proprietari che si oppongono a questa legge? Se fossi un proprietario pregherei che venissero nella mia proprietà ad espropriare in una misura non lieve ma abbastanza alta, perchè sarei sicuro di aver fatto un ottimo affare, mi sarei tolte delle preoccupazioni ed avrei realizzato delle entrate che mai più avrei potuto ottenere. Ci si lamenta perchè l'indennizzo sarà costituito soltanto di buoni dello Stato, e sarà cioè pagato con dei pezzi di carta. Il collega Spezzano mi fa intanto notare che essi saranno negoziabili e quindi realizzabili in ogni momento. Non solo, ma hanno anche la facoltà, i proprietari espropriati, di poter ricevere subito in contanti il 25 per cento. Quasi tutti i proprietari prenderanno certamente questo 25 per cento. È vero che in tal caso la legge fa loro obbligo di investire questa somma nei terreni che rimangono di loro proprietà, ma io penso che i proprietari incasseranno la somma e troveranno modo di dire che è successo qualcosa, per cui quel 25 per cento non sarà investito in quei terreni per valorizzarli, per dare più occupazione alla mano d'opera e cercare veramente di fare qualcosa per migliorare quelle terre e per portarle ad una maggiore produzione così urgentemente richiesta dall'intero Paese.

Questa è dunque per noi la portata, e non mi pare che dovrebbe essere solo per noi, di questa legge che però, cosa strana, alla Camera dei deputati, la relazione di maggioranza, la presenta come « un nuovo e deciso passo verso quella migliore giustizia sociale che è nelle aspirazioni di tutto il popolo italiano e che è solennemente sancita dalla Costituzione repubblicana ». Dico che devono aver fatto un bello sforzo quei colleghi della maggioranza della Camera dei deputati per farci credere che questo è un deciso passo verso la giustizia sociale e che è l'interpretazione assoluta della Carta costituzionale. Tutto questo non vi pare, onorevoli colleghi, che sia almeno assai esagerato? Ma tornando sui 700 mila ettari da espropriare qui non si capisce, cioè la legge almeno non lo dice, come e dove dovranno essere scorporati, non si sa cioè dove li andremo a prendere, in una zona, in due, non lo so, invece di 700.000 ettari allora perchè non potrebbero essere 400 mila come un milione? Si dice che sono 700 mila, ma quali elementi abbiamo per dire che questa sarà la misura dello scorporo? Mi pare invece che ci dovremmo domandare, dato che la legge ha già una portata di carattere nazionale, dove opererà in quali e quante zone opererà. Dove sarà applicata? In una, in dieci, in venti zone, in tutta Italia? Non abbiamo alcuna indicazione in proposito. La legge dice soltanto che si « lascia arbitro il Governo di decidere come meglio crede » sottraendosi così al doveroso controllo parlamentare. Ma vediamo un po' anche questa facoltà e questa concessione. Questa delega che la legge concede al Governo è giustificata, secondo quanto afferma la relazione della nostra maggioranza, in questo modo, « per la difficoltà grave di procedere ad una siffatta delimitazione in sede legislativa, data la vastità del territorio di molto maggiore del comprensorio silano.

« Facoltà attinente al Potere esecutivo, e che dovrà essere esercitata dal Governo — per la solennità dell'atto — con legge delegata dal Parlamento.

« La maggioranza della Commissione confida nell'oculatezza del Governo nell'esercizio di tale potestà ». Ci dispiace ma noi non possiamo confidare come confida la maggioranza della Commissione nell'oculatezza del Governo, quando poi si tratta di così delicata e importante materia.

Con la mia solita ingenuità, vorrei domandare: ma allora siamo alla vigilia dell'ado-

zione del sistema del decreto-legge, di infausta memoria, che noi tutti ricordiamo quante tragiche conseguenze abbia portato al Paese? Appunto perchè si tratta di difficoltà gravi, come dice la relazione, e di materia così delicata il Governo deve sentire il bisogno di consultare e di avere il preventivo parere da parte del Parlamento, come del resto vuole la nostra Costituzione.

Ma passiamo oltre. Agli articoli 8 e 9 si dà la facoltà ai proprietari sottoposti all'esproprio di trattenere un terzo dei terreni risultanti da quelli espropriati. Su questo terzo residuo il proprietario può chiedere di eseguire le opere di trasformazione previste dall'ente. Eseguite queste il proprietario consegna metà dei terreni previo pagamento dell'indennità di espropriazione e il rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente stesso. Oltre tutto, in questo caso almeno un sesto dei terreni che in un primo momento vengono espropriati ritornano ai proprietari e vi ritornano trasformati. Qualcuno può osservare: ma il Governo paga soltanto la metà del terzo residuo che viene consegnata trasformata all'ente. D'accordo, ma io allora mi domando: Perchè il proprietario deve diventare ad un certo momento anche imprenditore? Io non me lo spiego. Si dice: perchè è un incentivo, è un qualche cosa che li muove, ma forse in questo caso sarebbe bene non muoverli, i proprietari; io invece in questa facoltà data al proprietario vedo un pericolo e cioè: attraverso certi accorgimenti nel pagamento del costo della mano d'opera, nella esecuzione dei lavori, sul materiale impiegato, sui lavori, può darsi che con quel tanto che l'ente ha disposto per la trasformazione di metà del terzo residuo il proprietario faccia in modo di trasformare anche la parte che gli resta. E non credo di essere lontano dalla verità, dicendo questo. D'altronde, occorre considerare che anche quando la trasformazione la facesse il proprietario, l'ente deve ugualmente prestare la sua assistenza tecnica: non può lasciare in balìa del proprietario l'iniziativa dei lavori, non può lasciare che egli faccia quello che vuole: l'ente, insomma, deve mettere a disposizione dei proprietari i piani, deve sorvegliare i lavori, deve seguirli, come se le terre trasformate fossero sue. Così, mentre l'ente paga tutto questo, i proprietari fanno la trasformazione: trasformano il terzo e ne restituiscono la metà, e così i 700.000 ettari previsti diminuiranno ancora nella proporzione di un sesto, cioè di 100.000 ettari circa.

Inoltre, e non è una cosa di poco conto anche questa, al proprietario è concesso di poter scegliere i contadini da immettere nell'unità culturale risultante dalle trasformazioni. Anche qui occorrerebbe andare a vedere quali sono i motivi che hanno ispirato questa disposizione; Perchè tale facoltà deve spettare al proprietario e non all'ente? Se sono terreni trasformati con i soldi dello Stato, cioè dell'ente, se sono terreni diventati proprietà dell'ente, non si capisce perchè il proprietario debba essere colui che sceglie le famiglie dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione. Non voglio dilungarmi, ma considerando il modo col quale il proprietario potrà usare di questa facoltà, noi veramente ci sentiamo assai preoccupati. Il proprietario su questa concessione tenterà di fare una speculazione; non si terrà conto sul serio dei contadini che avranno maggior bisogno, che hanno più figli, ecc.: no, il proprietario preferirà prendere quelle famiglie che gli farà comodo, saranno i servi; e non vi entreranno certo degli uomini che pur avendone diritto ed essendo validi e capaci, abbiano però delle idee non conformi a quella del proprietario, non disposti a subire le grosse ingiustizie dei padroni e che qualche domenica si dimentichino di andare a messa per andare alla organizzazione a trattare dei loro interessi. Stabilisca dunque l'ente, che quei terreni ha pagato come esproprio per la trasformazione, quali sono i contadini che dovranno essere immessi nei detti terreni.

Io non voglio dilungarmi: in definitiva, per me la portata di questa legge si può riassumere così: nessun limite permanente al possesso della proprietà privata, ma solo una temporanea limitazione di nessuna efficacia. I terreni espropriati risulteranno di misura insignificante, molto miseri, di difficile e costosissima trasformazione, e che non serviranno affatto a migliorare le misere condizioni dei contadini italiani; i grossi e vitali problemi della nostra agricoltura completamente ignorati e quindi resi più acuti.

L'indennità di esproprio, come è stato dimostrato, sarà senz'altro superiore al valore reale dei terreni stessi e poi si darà al proprietario, sul valore della indennità di esproprio, quell'ingiustificato utile del 5 per cento cui poco fa accennavo.

Non vale quindi che da parte del Governo o dei sostenitori di questa legge si dica che con questa legge non si intende affrontare il problema della riforma fondiaria, ma che rappresenta solo uno stralcio imposto dalla necessità di provvedere con urgenza alle zone fortemente depresse nei confronti delle quali non vi è tempo da perdere. Per noi la verità è un'altra, la verità purtroppo sarà che la riforma fondiaria in Italia, dopo tante promesse fatte, sarà questa ed unicamente questa.

Nella relazione di maggioranza il collega Salomone ad un certo punto dice: « Al più presto dovremo esaminare il disegno di legge presentato al Senato sotto il n. 977 che disciplina la riforma fondiaria nel resto del territorio nazionale; essendo diverse le condizioni della proprietà terriera occorrerà emanare regole adatte ». È naturale che se fosse così non si potrebbe procedere che in questo modo. Però un po' più avanti lo stesso nostro collega Salomone, riferendosi ai territori cui dovrà applicarsi la legge — lui che è un po' addentro alle segrete cose aggiunge —: « è mia impressione che la legge può essere applicata ai territori della Puglia, della Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, alle zone degli Abruzzi, del Molise, della Toscana, del Lazio, del Veneto, dell'Emilia, della Campania e a tutti gli altri terreni suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria ». Quindi in tutta l'Italia! Ed allora dove applicheremo quella terza legge, quella che verrà presto in discussione, come si dice?

Onorevoli colleghi, la verità, almeno per me, è che: o questa legge che ci affatichiamo tanto a discutere per farne qualcosa di serio non verrà applicata, ed allora domando io perchè la facciamo, oppure verrà applicata in tutti i territori e zone indicate poco fa, e quindi praticamente in tutta Italia, ed allora dove applicheremo la terza legge di riforma agraria, quella che ci è stata promessa e che qualcuno dice che potremo varare tra cinque o sei mesi?

Ma poi, oltre quella che sarebbe la decisa ostilità della grossa borghesia conservatrice terriera ad una terza legge agraria, ostilità che noi non riteniamo superabile dall'attuale Governo, io voglio brevemente esaminare questa possibilità solo sotto il profilo tecnico e pratico. Voglio tentare di vedere come si potrebbe e si dovrebbe applicare questa legge di riforma agraria. Ma, quando saranno già stati predisposti i piani di espropriazione e di trasformazione, e avranno esecuzione, e saranno iniziati i lavori per l'applicazione di questa legge, che faremo? Come e dove applicare questa terza legge, che la si dice di prossima approvazione? Sospenderemo tutto, modificheremo tutto o in parte quello che è già stato predisposto o che è già in via d'esecuzione? Immaginatevi un po' che cosa succederebbe in questa ipotesi: avremmo fatto uno di quei capolavori per cui meriteremmo tutti di essere considerati gente che non ha capito assolutamente niente di quello che è il problema dell'agricoltura italiana.

Onorevoli colleghi, almeno per noi non vi può essere dubbio: questa legge stralcio, con la quale vengono infranti i princìpi fondamentali della nostra Costituzione, che non realizza nessuno degli obiettivi che una vera riforma deve proporsi, sarà purtroppo la sola che avranno i 4 milioni e 200 mila contadini poveri dell'Italia centrale e meridionale.

CONTI. E di quella settentrionale te ne dimentichi? Il Veneto, per esempio.

FABBRI. Accetto volentieri la correzione suggerita dal collega Conti e aggiungo: e di quelli dell'Italia settentrionale.

Onorevoli colleghi, sono certo che tutti abbiamo presente la grande importanza che avrà il voto che andremo a dare a questa legge; voto che avrà senz'altro una profonda ripercussione sulla massa dei contadini e sulla stragrande maggioranza degli italiani. Con questo voto il Senato dirà se vuole che il Paese resti in questa situazione di depressione, di grande ingiustizia e di dure privazioni in cui purtroppo vivono grandi masse di contadini italiani, oppure se intende di avviare la Nazione verso la realizzazione di quegli obiettivi che daranno più lavoro, più pane, più giustizia e tranquillità all'intero popolo italiano.

Io ho finito: non è certo necessario e forse non ci sarebbe bisogno di ricordare a nessuno la storia. Io però modestamente ricordo qui,

in questo momento, che la storia c'insegna che le ingiustizie, onorevoli colleghi, presto o tardi, si pagano e qualche volta si pagano anche duramente. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per alcuni minuti.

(*La seduta sospesa alle ore 18,25 è ripresa alle ore 18,40*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciasca. Ne ha facoltà.

CIASCA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendendo a parlare dopo altri tredici colleghi del Senato, quando il progetto di legge è stato discusso da una parte e dall'altra in quest'Aula, e quando tutta la questione di fondo è stata già trattata, io, non essendo nè un agrario nè un giurista, ma potendo forse portare semplicemente un po' di fervore nello studio di una questione che è di grande importanza per la vita del Paese, dichiaro subito che non farò un lungo discorso, ma mi limiterò soltanto a prospettare qualche punto del progetto di legge ed a fare qualche osservazione, diciamo così, di contorno, studiandomi, in modo particolare, di non ripetere quanto è stato prospettato dai valenti oratori che mi hanno preceduto.

Mi sia consentito anzitutto di rispondere ad una obiezione preliminare sollevata circa l'opportunità della presente legge. Il trasferimento di terra da proprietari non contadini a contadini, è, si dice, un movimento antico e continuo, non solo in molti Paesi esteri, dove la superficie agraria occupata da piccole aziende è oggi prevalente in modo assoluto, fino al vertice del 97.7 per cento della totale superficie agraria in Norvegia, oltre il 90 per cento in Svizzera (92,9 per cento), in Olanda (91,4 per cento) e nel Belgio (90,12 per cento); fra 80 e 90 per cento in Finlandia (85,5 per cento) in Danimarca (84,3 per cento), in Estonia (81,9 per cento), in Romania (81,3 per cento), in Svezia (80 per cento); fra 70 e 73 per cento in Lettonia (73.8 per cento), in Francia (70,8 per cento) ed in Germania (70,4 per cento), ma anche in Italia. Fra noi, se le piccole aziende rappresentavano nel 1930 appena il 57 per cento (non disponiamo di dati più recenti) della proprietà fondiaria, – percentuale superiore ad ogni modo all'Inghilterra che presenta piccolissime aziende solo per il 48,4 per cento, non ostante che, particolarmente dal 1930 in poi, il processo di suddivisione della proprietà fondiaria si sia venuto accentuando per effetto della cosiddetta « riforma fredda », determinata dalle fortissime tasse di successione gravanti sulla grossa proprietà terriera e dai provvedimenti a tutela della piccola proprietà coltivatrice, – fra noi, ripeto, dal 1930 in poi, il processo di suddivisione terriera è stato più rapido, come risulta da molti e certissimi indici, anche se non abbiamo cifre statistiche attendibili ed analitiche. Se è così, si osserva, se il movimento avviene naturalmente per liberi contratti, che bisogno c'è di un coattivo intervento dello Stato, che con espropriazioni ed amputazioni delle maggiori proprietà, intende costituire un « ammasso » di terre, da cedere in proprietà a contadini ? È l'obiezione mossa da illustri colleghi, anche di nostra parte, al progetto di legge in esame.

A me pare che non si possa supinamente attendere che si compia il naturale corso del lento moto ascensionale delle classi lavoratrici verso la piccola proprietà. Ritengo invece opportuno, utile e necessario il coattivo intervento statale, non già pel generico motivo che lo Stato non può e non deve rimanere estraneo ad un fenomeno sociale del genere, il quale può avere rincrudimenti d'asprezza, quali occupazioni di terre ed altro, che possono mettere a repentaglio la pace sociale; ma per altre più sostanziose ragioni. Anzitutto cioè perchè solo un coattivo e coraggioso intervento statale può riuscire a spezzare la grande proprietà in alcune regioni, dove il latifondo, pur vivendo pigramente ed in condizioni di manifesta arretratezza, ha resistito a tutte le tempeste, è stato sordo a tutti gli stimoli economici e ad ogni considerazione sociale, e da secoli ha condizionata e compressa, e tuttora condiziona e comprime la vita delle popolazioni. Non bisogna dimenticare che, secondo i dati dell'Istituto nazionale di economia agraria, le aziende da 50 ettari in su rappresentano nell'Italia meridionale il 36,7 per cento della totale proprietà fondiaria, il 39,3 per cento in

Sicilia, il 43,9 per cento in Sardegna, il 49.3 per cento nell'Italia centrale; che in Sicilia circa un quinto della proprietà terriera è a latifondo da 200 ettari in su; che in Sicilia, in Calabria, in Basilicata e finanche in Sardegna (dove tuttavia il fenomeno della vasta proprietà latifondistica si accompagna all'altro della polverizzazione della terra), vi sono vastissime contrade nelle quali poche famiglie monopolizzano la grande proprietà estensiva e sono al riparo da qualunque possibilità di crisi e di crolli per la sterminata distesa delle loro terre che garantiscono loro agi e ricchezze.

In quelle circostanze e in quelle regioni, troppo problematico e in ogni caso troppo lungo sarebbe attendere che il libero giuoco delle forze economiche, caro alla concezione liberale, mettesse in grado contadini senza terra o con scarsa terra o anche piccoli fittuari e piccoli proprietari di tagliare dai latifondi immensi la terra necessaria al loro lavoro ed alla loro vita.

Troppo deboli sono là i contadini senza terra per addentare e per rodere la gigantesca mole del possesso terriero di famiglie patrizie, che proprio su di esso fondano la loro ricchezza e il loro prestigio! E poi se fosse lasciato pienamente libero il processo della formazione della proprietà contadina, assisteremmo ancora una volta, come per il passato, al fenomeno dello squilibrio fra l'intensa domanda di terra da parte di contadini e un'offerta limitata e resistente, con immobilizzazione del mercato fondiario e la sopravalutazione usuraia a danno del contadino; assisteremmo ancora una volta all'altro fenomeno dei gravi difetti di struttura e di indirizzo delle aziende contadine spontaneamente formate; difetti che per quelle formatesi nell'ultimo secolo sono tanto gravi, da far parlare a ragione di «patologia» della piccola proprietà coltivatrice. L'intervento dello Stato costituirà, invece, una sicura garanzia, perchè la nuova proprietà contadina si formi in modo ordinato e razionale, secondo un piano accuratamente vagliato ed attuato con intelligenza, e si raggiunga il risultato di una maggior giustizia e si evitino errori gravissimi e difficilmente rimediabili, fra i quali è quello dell'eccessivo polverizzamento della proprietà e delle aziende.

Mi sia consentita una seconda osservazione. La riforma fondiaria, che ha trovato espressione nella legge per la colonizzazione della Sila, nel disegno in esame per l'assegnazione di terra ai contadini, e nell'altro presentato alla Presidenza il 5 aprile 1950, — legge e progetti che mi sembrano dettati dalle stesse finalità e dagli stessi concetti ispiratori e che non mi pare contengano quelle contraddizioni e le opposizioni che qualcuno, anche in quest'Aula, ha voluto vedere — è una necessità. Questa riforma, alla quale non sono state risparmiate ironie e critiche, anche per la sua non felice denominazione di « scorporo », nelle attuali condizioni dell'Italia odierna, si rivela una necessità non tanto economica, quanto sociale. Può darsi, come qualcuno fondatamente teme, che spezzare l'equilibrio o il sistema economico terriero attuale, quello del latifondo, per crearne uno nuovo, quello della proprietà contadina, possa portare ad un turbamento o anche ad una diminuzione della produzione nazionale.

Il fenomeno si è verificato in altri tempi e nel presente, fra noi ed altrove, in Paesi a regime capitalistico ed in Paesi dov'è avversata qualsiasi forma di capitalismo non statale, come in Russia, dove, spezzato lo stampo antico della produzione per latifondi signorili di vastissima estensione, il Paese, in preda al generale disordine ed alle prese coi tremendi problemi posti dalla guerra e dalla rivoluzione, attraversò lunghi anni di carestia e di fame, prima che coi « colchos » e con le altre forme di conduzione agraria si desse all'agricoltura dell'immenso e ricchissimo Paese un corso nuovo ed una organizzazione più consona alle nuove dottrine politiche imperanti.

Escludo, per conto mio, che questo possa accadere fra noi, per effetto della legge dello scorporo.

La necessità di costituire gli enti di colonizzazione, di creare ed organizzare i nuovi uffici ed il loro successivo orientamento ed avviamento, la valutazione delle singole ditte per stabilire quanta parte dell'azienda dev'essere conferita all'« ammasso » delle terre, la necessità di studiare localmente, nelle zone espropriate, il problema della sistemazione agricola, richiedendo anni di lavoro, — come nell'altro ramo del Parlamento ha messo in

rilievo, sia pure per finalità e con atteggiamento diverso, l'onorevole professore Rivera,— daranno, se non m'inganno, all'esecuzione della legge, non ostante la fretta del Ministro e dei suoi eminenti collaboratori, quel respiro che consentità agli spiriti ed all'economia nazionale il graduale adattamento alla nuova realtà imposta dalla legge, sicchè questa recherà i minori sconcerti possibili nell'economia nazionale, ed apparirà assai meno ostica e meno sconcertante di quanto ci facciano oggi temere le resistenze, anche in buona fede, degli interessati.

L'intervento dello Stato per creare l'ambiente adatto alla vita della piccola proprietà coltivatrice (punto sul quale torneremo fra breve), per superare le difficoltà finanziarie di sistemazione del contadino–proprietario nella nuova terra ed altre molte di natura diversa, la direzione tecnica assicuratagli, lo studio dei mercati di sbocco delle derrate ed altre misure previste, ritengo siano sufficienti a poter evitare la grave temuta crisi di assestamento.

Ma se pure in Italia, per effetto della legge dello « scorporo », si potrà andare incontro alla paventata, da alcuni quasi minacciata, diminuzione della produzione agraria nazionale, sarà certamente fenomeno passeggero, di durata brevissima, fenomeno di assestamento rapido. L'amore alla terra dei nuovi proprietari, necessità familiari e di mercato, aiuti statali, fermo volere ed impegno del Governo e del Parlamento a non far fallire l'interessante riforma metteranno in gioco tutte le forze possibili per superare rapidamente la crisi, e correggere eventuali scompensi o eventuali errori iniziali. Ed è facile prevedere che ben presto vi sarà un fervido erompere di attività nuove e si ripeterà quel miracolo che solo l'amore ad una terra lungamente agognata e divenuta finalmente propria, sa creare.

La redistribuzione della terra è necessità sociale, dicevo. In un Paese come il nostro dalla elevata densità di popolazione, in tanta parte d'Italia priva di industrie, nella quale la terra è pressocchè il solo bene, ed è l'unico campo di applicazione del lavoro, il problema della terra non può esser posto in puri termini economici. Nè il Governo è un'accolta di teorici discettanti; nè noi siamo qui per fare dell'accademia, ma per renderci interpreti dei bisogni, delle aspirazioni e delle necessità del Paese che rappresentiamo.

Nelle mani di un uomo politico, qualsiasi problema economico è inteso non già secondo le leggi dell'economia matematica, ma in termini politici e sociali.

Bene o male, questo è un dato di fatto. Nel caso nostro, non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà di tanta parte d'Italia, della meridionale in modo particolare, nella quale la proprietà e la conduzione, che potremmo chiamare borghese, presenta la sua caratteristica scissione fra lavoro e capitale, caratteristica negativa agli effetti dell'incremento della produzione. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che esistono tuttora in Italia vasti territori a regimi fondiari primitivi, talora degradati ed avviati a rovina, con ordinamenti agricoli estremamente poveri, estensivi, e con forme di vita intollerabilmente incivili. Non possiamo ignorare che accanto a proprietari grossi e mediani intelligenti e pieni di iniziative, che hanno lavorato con coraggio, con ardimento, spesso fra gravi difficoltà finanziarie, tecniche e di mercato, troppi altri vi sono, appartenenti ad antiche famiglie nobili o a famiglie della grande e media borghesia, assenti dalla terra, del tutto inerti, viventi di puri redditi spremuti alle conduzioni contadine, senza, o quasi, loro apporto di capitali, di competenza, di intraprendenza. Non possiamo ignorare che in troppe terre dell'Italia centrale e meridionale e in non poche delle Alpi e dell'Alto Appennino, continuano a vivere ordinamenti cerealicoli e pastorali a bassa produzione ed a basso impiego unitario di lavoro – lavoro, per giunta discontinuo e con conseguente endemica scarsa occupazione –; e che quegli ordinamenti si reggono su rapporti fra proprietà, impresa e lavoro, nei quali dominano sfruttamento e miseria, sia in grandi aziende prevalentemente pastorali ove grandi affittuari ed amministratori sono puri intermediari fra proprietari e salariati; sia in grandi e piccole aziende cerealicole, dove dominano rapporti di terratico o di compartecipazione con contadini non meno miseri, perchè gravati dall'alea della conduzione.

In situazioni del genere, una riforma fondiaria, come quella che discutiamo, è pienamente giustificata. Essa è volta ad appagare

la secolare aspirazione dei senzaterra al possesso di una terra che hanno sempre fra le mani, ma dalla quale si sono sentiti sempre, non per loro colpa, ingiustamente tenuti lontani. Come tale, noi l'approviamo.

L'attuazione di questa legge è il nuovo fatto quasi rivoluzionario, imposto dalla guerra, ch'è il fatto rivoluzionario per eccellenza. Può piacere, può dispiacere. Ma è doveroso che ne prendano atto quanti amano raffigurarsi la Democrazia cristiana come un partito di conservatori e di reazionari. Lasciamo andare se con la legge per la colonizzazione della Sila, con la legge dello scorporo e con l'altra riforma fondiaria, leggi volute dalla Democrazia cristiana, questa prende la mano ai partiti di sinistra. Sono apprezzamenti che non contano di fronte al Paese ed alla grande responsabilità che tutti noi, in qualunque settore sediamo, abbiamo di promuoverne il benessere.

A me piace piuttosto sottolineare che questa legge e l'altra sulla Sila, che ad essa si ricollega, chiudono e concludono idealmente quella linea di sviluppo che, iniziata con una dura lotta da parte della borghesia per abbattere il feudo, continuata poi nell'ultimo secolo per rompere la grossa proprietà borghese, ora si chiude nello sforzo di creare e promuovere la piccola proprietà contadina.

Questo successivo passaggio della terra dalle classi feudali, alla borghesia, ai contadini che direttamente la coltivano, rappresenta simbolicamente il corso generale della storia sociale dell'Europa dagli inizi del nostro millennio in poi, e documenta indirettamente la partecipazione sempre più attiva e il peso sempre maggiore che i ceti popolari vanno prendendo nella vita politica. In questa evoluzione la classe borghese ha avuto una funzione importante, vorrei dire preminente. Io non condivido affatto il furore della sinistra del Senato contro il capitalismo e contro la grande proprietà terriera, nella quale si ravvisa soltanto una funzione reazionaria. E mi meraviglio molto che l'onorevole Grieco, il quale pure è persona intelligente e pronta, nella sua elaborata e ricca relazione di minoranza si sia lasciato andare ad un'affermazione del genere. Non fu forse per l'appunto il capitalismo che ha creato quella straordinaria ricchezza di colture varie ed intensive, che riempie di meraviglia l'occhio e l'animo del viaggiatore nella media Lombardia, nella pianura piemontese, nelle provincie occidentali del Veneto, nell'Emilia, nel Reggiano e perfino sui colli aprichi della Toscana? Non fu una grandiosa immissione di capitali, erogati per successive generazioni, in una terra inizialmente e naturalmente povera e di pressocchè niun valore, come affermò Carlo Cattaneo, che ha permesso nella bassa Lombardia, nel Ferrarese, in gran parte del Bolognese un'agricoltura altamente intensiva, i prati irrigui, la coltura di piante industriali, l'industria dell'allevamento, l'industria casearia ed altre molte?

Il senatore Montagnani, partendo dall'onorevole Grieco, pur riconoscendo, come lui a denti stretti, quanto di coraggioso e di costruttivo si è compiuto in fatto d'agricoltura in Lombardia ed in altre provincie settentrionali, ne attribuisce il merito esclusivamente alla lotta di classe e al lavoro dei contadini. Ma è evidente ch'egli scambia le modalità, la forma, diciamo così la procedura, con il movente vero. È risaputo che il nuovo elemento destinato a rovesciare l'ordinamento feudale fu l'economia capitalistica, fu il denaro, in antitesi al largo possesso terriero; i nuovi demiurghi della società, venuta su dal mille in poi, furono mercanti, armatori, banchieri coi loro bisogni, con la loro mentalità, coi loro modi di vita, tanto diversi dalla vita di principi e di feudatari; fu l'economia di mercato impostasi all'antica « curtis » chiusa entro i limiti del feudo. La lotta di classe si accompagnò anche con lotte religiose, con lotte ideologiche, con contrasti fra città e campagna, con guerre e con trattati ed accordi commerciali, furono questi i modi traverso i quali la borghesia ricca e mercantile si venne sostituendo all'aristocrazia feudale imperante, e dette origine alla splendida civiltà dell'Italia e dell'Europa occidentale ed alla magnifica fioritura iniziatasi col comune cittadino, espressione appunto della nuova classe borghese.

Tutto ciò è acquisito, ripeto. Ed io più che ricordarlo ai miei dotti colleghi, ho voluto rievocare per me stesso, anche fugacemente, questa pagina del passato, che è un passato

di splendore e di gloria della borghesia italiana.

Ma è forse meno noto che anche nell'Italia meridionale, perfino, in parte, in quelle zone depresse alle quali si rivolge il presente disegno di legge, la borghesia e il capitalismo non sono stati del tutto assenti e del tutto inerti. La lotta tenace, sorda o aperta, contro il feudo e contro il regime di privilegio della grande proprietà ecclesiastica, condotta in Sicilia, nel Napoletano ed in Sardegna, fu inizialmente ispirata e ravvivata e giustificata non tanto dall'intento della monarchia di affermare il suo potere assoluto su ogni ordine di cittadini, rovesciando ostacoli e particolari giurisdizioni che limitavano l'autorità sovrana, quanto e soprattutto dai bisogni della classe borghese che si andava formando. Dove e quando gli elementi della borghesia furono più robusti e più ricchi, dove la borghesia giunse a formarsi come classe sociale e ad avere coscienza di sè come tale, là ed allora, più vivace fu la lotta al feudo ed al privilegio ecclesiastico. La borghesia meridionale venne su dalla classe dei fittuari di pascoli e di terre a cultura granaria o dei proprietari di bestiame; o fu borghesia togata e di origine curiale, specie a Napoli, a Palermo, a Cagliari, ed in qualcuno dei centri più importanti del reame e della Sardegna; o si fece le ossa in modo meno nobile ed onorevole, tiranneggiando sui pegni, spadroneggiando nel negozio dei cambi per le numerose rimesse fuori regno imposte dai gravissimi debiti coll'estero, o con l'accorto uso del denaro, dato ad alto interesse in momenti ed in un paese nel quale non era facile procurarselo. Questi elementi della borghesia, pur quando non aveva ancora coscienza di classe e non era ancora in grado di imporre un suo ideale di vita e i suoi interessi allo Stato ed alla società, rappresentarono le forze nuove, la prima leva per la risurrezione economica del Paese, il lievito rivoluzionario. Credono davvero il senatore Grieco, il senatore Montagnani e quanti dividono con loro quella mentalità antiborghese che, senza il fermento nuovo rappresentato dalla borghesia, sarebbe stato facile sradicare la mala pianta del feudo, che aveva estese le sue radici dappertutto, aveva dato la sua forma alla Chiesa, allo Stato, alle associazioni particolari, al diritto pubblico e privato, all'assetto della proprietà terriera, alla costituzione sociale?

La fine del medio evo nell'assetto della proprietà e l'inizio dei tempi nuovi sono segnati, com'è noto, dalla legge eversiva della feudalità del 1806 pel regno di Napoli, dalla Costituzione del 1812 per la Sicilia, dalla legge sulle chiudende del 1820 e del 1839 e dagli accordi fra monarchia e feudalità a datare dal 1837 in poi, e dalla legge sugli ademprivi per la Sardegna. Ma chi, allora, nella debole costituzione economica e sociale del Mezzogiorno d'Italia della prima metà dell'800, poteva presentarsi come erede del feudo, chi all'infuori della borghesia?

Si facciano pure tutte le critiche che si vogliono al permanere dei latifondi, una volta feudali, divenuti borghesi per effetto delle leggi eversive della feudalità; e si deplori pure che i nuovi borghesi fecero nella ripartizione la parte del leone a danno dei Comuni, e che spesso le quotizzazioni delle terre ai Comuni furono dilazionate o eluse o eseguite con frode. Sono critiche ch'io stesso ho fatto in altra sede.

Ma questi ed altrettanti rilievi non autorizzano affatto ad affermare, come è accaduto al senatore Spezzano, che la proprietà borghese fra noi abbia origini delittuose o disoneste o comunque poco pulite, e che perciò, come giusta nemesi storica, si possano oggi espropriare, senza indennizzo alcuno, i proprietari terrieri soggetti alla legge dello scorporo. Quel provvedimento s'impose in Russia nel furore di un'insurrezione che ha sconvolto e rovesciato, come un rubesto terremoto, tutta l'impalcatura politica poggiata sulla tirannia e sul privilegio, tutta l'economia agraria attardata nelle viete forme del medioevo e della proprietà collettiva del *mir* e caratterizzata dallo straordinario accentramento d'immense e sconfinate distese di proprietà nelle mani di poche famiglie principesche, e che ha spezzata e polverizzata tutta la vecchia organizzazione della società russa, nella quale l'aristocrazia era pressocchè tutto, ostacolava il sorgere di una borghesia attiva ed operosa ed opprimeva e fustigava a sangue l'immenso contadiname povero, analfabeta, schiavo, stretto alla gola dalla ossuta mano della fame e della morte per fame. Ma esso non poteva e non può aver diritto di cittadinanza in Italia, dove, non

ostante antinomie e disuguaglianze, la lotta di classe si è svolta in forme civili, moderata dall'influsso congeniale della nostra latinità colta, dall'equilibrio della nostra gente mediterranea e dalla luce della Roma cristiana. Un provvedimento del genere suonerebbe offesa alla tradizione giuridica nostra, al nostro buon senso, alla lettera ed allo spirito della Costituzione che, a differenza della Costituzione russa, riconosce il principio della proprietà privata.

Si critichi pure come si vuole — l'ho fatto anch'io — l'egoismo della borghesia meridionale protesa, dalla prima metà dell'800 in poi, nello sforzo di arrotondare ed accrescere il possesso terriero; si deplori pure che essa abbia sfruttato il contadino, che si sia servita anche del potere politico per accrescere le proprietà e che tavolta possa essere stata accecata dall'assenza di scrupoli. Ciò non ostante, è doveroso riconoscere che nell'Italia meridionale, dalle leggi eversive della feudalità ad oggi anche la grossa proprietà borghese ebbe almeno questi due meriti: anzitutto di salvare la proprietà e nel novanta per cento dei casi l'azienda terriera dallo sminuzzamento e dalla polverizzazione che hanno rappresentato e tuttora rappresentano una delle forme negative dell'agricoltura meridionale ed un ostacolo formidabile alla sua trasformazione e al suo progresso; e poi ebbe non raramente anche l'altro merito di iniziare e spesso di condurre avanti, sia pure per limitate zone, la trasformazione di latifondi già feudali. E questa seconda opera fu tanto più meritoria, in quanto condotta attraverso mille resistenze locali, ambientali, attraverso deficienze capitalistiche e tecniche, attraverso difficoltà di mercato nazionale ed internazionale, senza l'aiuto dello Stato, sia cioè dello Stato borbonico, prima, il cui sistema amministrativo era di poco richiedere in tributi e di meno dare in opere pubbliche e in stimoli, in incoraggiamenti (a differenza del Piemonte e dell'Austria nel Lombardo-Veneto, che furono ispirati dal principio opposto di richiedere, con forti tassazioni, i mezzi per stimolare e promuovere le forze vive economiche del Paese); sia dopo il 1860 senza l'aiuto dello Stato italiano che, non certo per malvolere, volse ad altre parti d'Italia le sue cure e le sue premure nel dotare la terra di bonifiche, di opere e degli immegliamenti necessari.

Insistendo su questi concetti, non intendo affatto concludere che debba cadere la mano del legislatore di fronte alle benemerenze storiche ed attuali della borghesia. Tutt'altro! Io non sono il difensore di ufficio della borghesia italiana, di quella meridionale in particolar modo. Nè l'evoluzione storica dell'economia e della società italiana può fermarsi con la sublimazione della borghesia.

Intendo però affermare che la borghesia in Italia ha avuta una grande funzione storica svoltasi lungo circa un millennio, funzione che è stata utile a quella classe ed alla società intera, e che quella borghesia ha ancora una sua parola da dire e da far valere. Intendo dire che non era tutto male in quell'avidità della terra da parte delle grandi e medie proprietà terriere del Mezzogiorno nell'ultimo secolo e mezzo; nè, come un'altra volta ho ampiamente dimostrato al Senato, tutti i grossi e medi proprietari terrieri furono assenteisti dai problemi della terra e sfruttatori esosi del lavoro contadino. E se nella grande e media proprietà non sono state compiute le bonifiche e le grandi trasformazioni agrarie che quelle integrano, fissandone i risultati in durevoli opere agrarie e nello spostamento razionale di umani insediamenti, si ricordi bene che la responsabilità, prima che ai proprietari, tocca allo Stato italiano, il quale, mentre per lunghissimi decenni ha erogate somme ingenti per altre parti d'Italia, ha dimenticato del tutto il Mezzogiorno, fino al punto di ignorare, anteriormente alla legge sulla bonifica integrale, i termini essenziali ed elementari del problema delle bonifiche meridionali. Se dal 1860, fino ai provvedimenti ultimi del governo De Gasperi, lo Stato è stato sordo a quel dovere che ha compiuto altrove, non è equo rovesciare tutta la colpa e la responsabilità sui grandi e medi proprietari che è troppo comodo descrivere, tutti, come assenteisti e sfruttatori. (Anche perchè, dirò fra parentesi, il regime latifondistico, — cioè coltura estensiva, assenza di capitali e di industre direzione tecnica — si ritrova finanche nella piccola proprietà ed in quella polverizzata. Ed è questo il motivo pel quale molte delle quote assegnate ai contadini aventi

diritto alla ripartizione dei demani comunali, spesso lontane, inaccessibili per mancanza di strade, naturalmente povere o rapidamente impoverite da coltura di rapina, rovinate dalle acque in piena, spesso nel dominio della malaria, furono abbandonate o vendute in anni difficili per fame o per indebitamento ai grossi proprietari del posto, che rifecero, senza troppi sacrifici, il latifondo antico).

E poi in tema di grande e media ed anche di piccola proprietà estensiva e della conseguente loro tenuità del reddito, occorre proprio, ancora una volta, ricordare, dopo il moltissimo che se ne è detto e ripetuto, che la loro povertà è dovuta soprattutto a cause naturali ed a cause economiche? Tra quelle sono: la povertà naturale del suolo, dipendente da cause geologiche e da cause climatiche; la scarsezza delle precipitazioni atmosferiche che tocca un minimo di 400 mm. di pioggia annuale, mentre paesi del Nord sono irrorati da 1600–1700 mm. Sul versante tirrenico cadono circa 1200 mm., mentre sul versante ionico, verso il quale è orientata quasi tutta la Basilicata, per effetto dei venti caldi sciroccali africani, cadono appena 600–700 mm. di pioggia; cioè circa la metà. Queste cause naturali sono irreformabili; oppure in parte modesta possono essere attenuate col tempo, con lungo lavoro e con larghissimo impiego di capitali. Fra le cause economiche principali sono la scarsità e la difficoltà del credito agrario; chè il danaro, mutuato alle banche, costa troppo caro, data la precarietà e l'aleatorietà della produzione agricola del Mezzogiorno, dato il ciclo di produzione tanto più lungo in agricoltura in confronto di quello industriale, dato il lento ricupero del capitale impiegato e l'ancor più lungo ammortamento che costituiscono grave ostacolo agli investimenti in terreni poco produttivi.

Nè il Mezzogiorno, nè la Sardegna, paesi senza industrie, da qualche secolo a questa parte tagliati fuori dall'intercorso del commercio mondiale, spinti come su un binario morto mentre attorno sbuffano e si muovono centinaia di locomotive, hanno potuto dare alla loro agricoltura quella larghezza di capitali che la Lombardia, la ridente Toscana, gli ex ducati, quasi tutto il Veneto ed altre fortunate contrade della penisola (per restringermi ai soli esempi italiani) hanno saputo derivare dalle industrie e dall'attività mercantile. Se è vero che una ricca agricoltura non va scompagnata dalla prosperità industriale, il Mezzogiorno non avendo guadagni industriali, si è trovato e tuttora si trova, anche per questo rispetto, in una situazione di innegabile inferiorità.

È ovvio che tutti questi motivi abbiano nel passato decisamente concorso, e vi concorrano in apprezzabile misura anche oggi, a rendere immobile il sistema della grande e media proprietà a regime latifondistico.

Queste considerazioni sulle quali mi sono forse troppo a lungo indugiato — mi sia almeno accordata l'attenuante della provocazione da parte dei senatori Grieco e dei suoi amici, che le hanno rese necessarie — non sono del tutto inutili ai fini di un altro punto della presente discussione.

Alludo alle proprietà che potremmo dire migliorate. Il progetto di legge, se non vado errato, mette sullo stesso piano tanto i proprietari terrieri assenti, inerti, puri redditiuari, quanto quegli altri che alla terra hanno dedicato capitali e cure e organizzazione tecnica, pur non avendo raggiunto quei limiti di produttività e di coltura intensiva, posti dalla legge come condizioni per essere esentati dallo scorporo. Ora a me sembra che questa parità di trattamento non sia ispirata ad alcun criterio di equità. Già l'onorevole De Gasperi in una intervista concessa il 3 gennaio di quest'anno aveva affermato il principio e promesso che le proprietà nelle quali l'attuale proprietario avesse investito in migliorie una somma pari alla metà del valore del fondo, sarebbero state esentate dall'obbligo dello scorporo. In tal modo, infatti, il proprietario diligente ed intelligente, uno o molti che fossero, sarebbe stato premiato della sua cura di migliorare la proprietà al fine economico di aumentare la produzione e ai fini sociali di rendere più confortevoli e tollerabili le condizioni di vita della gente di campagna, nonchè di accrescere le possibilità di assorbimento di lavoro di un Paese ricco di braccia.

Ora il progetto di legge stralcio non solo non esclude dette proprietà dalla totale esenzione, come aveva assicurato l'onorevole De Gasperi, ma non usa, nei loro riguardi, neppure

il minimo trattamento di favore. Anzi le note aggiuntive, a piè della tabella di scorporo, hanno inaspettatamente aumentata ed aggravata la possibilità di scorporo nei riguardi dei redditi unitari al di sotto di 100, quasicchè il basso reddito di quelle contrade del Mezzogiorno non dipendesse in grandissima parte da natura ingrata di terreno; e quasicchè alcuni di questi terreni di reddito inferiore a 100, in proprietà medie e grandi, non fossero stati migliorati, spietrati, sistemati e forniti di investimenti fondiari, a volte considerevoli.

Il riconoscimento degli investimenti fondiari e delle migliorie apportate ai terreni, e l'opportunità di riconoscere a quei terreni il loro giusto valore avevano suggerito in un primo momento l'idea di accordare ai proprietari, che avevano fatto ampi investimenti fondiari e migliorie, il diritto di ottenere una revisione del valore unitario dell'Ente riforma, in modo che non risultasse cambiato il valore globale, e questi proprietari venissero ricompensati col vedersi, di conseguenza, ridotta la percentuale di scorporo ed aumentata l'indennità d'esproprio.

Il ministro Segni si è dichiarato contrario a tale idea pel timore, si è affermato, di vedere enormemente ritardata l'applicazione della legge dalla pletora dei ricorsi da parte dei proprietari e conseguentemente dei numerosi casi da decidere da parte dell'Ente riforma.

Tale preoccupazione non è del tutto ingiustificata; ma potrebbe con un po' di buon volere essere facilmente temperata, se non addirittura eliminata, da misure e provvedimenti amministrativi o in sede di regolamento, che valgano a limitare l'esame soltanto alle domande opportunamente fondate, e poggianti sulla constatazione delle effettive migliorie fondiarie ed agrarie apportate dai proprietari di un Compartimento o di una Provincia. Approvata la legge, esprimo l'augurio che lei, onorevole ministro Segni, nella sua equità e competenza, voglia rivedere il suo punto di vista e togliere al trattamento fatto ai proprietari attivi di terreni di basso reddito quel carattere estremamente punitivo che contrassegna la tabella di scorporo.

Per le proprietà migliorate o in via di miglioramento o di trasformazione, mi parrebbe opportuno ed equo che venissero fissate percentuali di scorporo analoghe a quelle delle proprietà a colture intensive o specializzate. Se si vuole, infatti, adottare un trattamento di riguardo per le proprietà in zone di cascine e per le altre intensive e specializzate, che di consueto sono state ereditate dall'attuale proprietario, tanto più bisognerebbe attuarlo nei confronti di quelle proprietà comprese nella zona di stralcio, che sono state migliorate personalmente dall'attuale proprietario, il quale le ha ereditate o acquistate in condizioni spesso assai arretrate e di abbandono. E ciò anche al fine di non scoraggiare la sia pur limitata attività dei volenterosi proprietari privati, i quali spesso hanno operato in un complesso quadro di necessità e di difficoltà di vario genere. Non venendo incontro a quei volonterosi, nessun altro proprietario, ammaestrato dall'esempio, farà più nulla.

Fra il voler esentare del tutto dagli obblighi dello scorporo queste proprietà, come aveva promesso l'onorevole De Gasperi, e il voler trattare alla stessa stregua e col massimo rigore dello scorporo tanto il proprietario intelligente e operoso, quanto l'altro poco accorto e pigro, mi pare che sia rispondente ad equità adottare l'invocato provvedimento a favore dei proprietari volenterosi; provvedimento di equità che s'impone anche pel fatto che spesso la trasformazione di quei terreni è già in atto, non ostante che ai soli effetti catastali essi permangano entro il limite del minore reddito unitario.

Questo argomento è strettamente collegato con l'altro degli estimi dei comprensori di bonifica e dei terreni migliorati.

La legislazione sulla bonifica integrale prevede che gli estimi dei terreni bonificati e trasformati non vadano soggetti a revisione per un determinato periodo di anni dopo effettuata la bonifica e la trasformazione. Questo stesso provvedimento di natura fiscale è previsto per chi impianta un nuovo uliveto, vigneto, frutteto, ecc. in territori fuori comprensorio di bonifica, e in un certo senso costituisce un premio a vantaggio dei più attivi coltivatori, e trova riscontro nell'esenzione venticinquennale dal pagamento dell'imposta fabbricati per gli edifici di nuova costruzione.

Ciò stante, e poichè la legislazione non può nè deve essere contraddittoria, è giusto che agli effetti dello scorporo e dell'esproprio si aggior-

ni il vecchio reddito dominicale adeguandolo al nuovo reddito. Quest'ultimo, anche se non opera ancora agli effetti della tassazione, è però il reddito effettivo e corrisponde all'attuale produttività del terreno. Non voler riconoscere un diritto già riconosciuto in provvedimenti esistenti darebbe luogo a controversie e a disparità di trattamento.

Un'altra osservazione si referisce ai pascoli del Mezzogiorno, soprattutto a quelli permanenti della più depressa regione d'Italia, della mia Basilicata. Nell'economia della terra del Mezzogiorno i pascoli permanenti, molte volte confusi con gli incolti sterili e produttivi, rappresentano una superficie, variabile da regione a regione, ma sempre di notevole importanza. Rappresentano cioè il 13,4 per cento della superficie agraria totale in Calabria; il 12,6 per cento in Sicilia; il 30,7 per cento in Basilicata; il 12,3 per cento in Campania; il 17,9 per cento in Puglia; il 48.6 per cento in Sardegna. Notare la forte percentuale dei pascoli permanenti in Basilicata ed in Sardegna: poco meno di un terzo della superficie agraria totale nella prima, poco meno de la metà nella seconda.

Ora, a riserva di una molto limitata superficie occupata da pascoli alberati, quasi tutti in zone pianeggianti (fra essi sono i buoni pascoli dell'altipiano silano), il cui reddito dominicale è compreso fra 32 e 160 lire per ettaro, i pascoli permanenti montani presentano modesti redditi dominicali, che pei pascoli nudi vanno da un minimo di lire 20 ad un massimo di lire 90, per quelli cespugliosi vanno da un minimo di lire 24 a un massimo di lire 90. Ugualmente a basso reddito sono i pascoli situati nella zona costiera immediatamente contigua agli arenili, poverissimi di «humus», lentamente conquistati dalle sterili dune, analoghi a quelli che nell'Italia centrale tirrenica si chiamano «tomboleti».

La tenuità del reddito catastale accertato non dipende già da arretratezza o da errori del catasto. Nell'Italia meridionale, infatti, è in vigore il nuovo catasto geometrico particellare, iniziato nel primo quindicennio del nostro secolo e condotto a termine con solerzia, salvo che in Calabria, dove il nuovo catasto è stato attuato, direi quasi, a singhiozzo, in alcune contrade, mentre in altre è tuttora in vigore il vecchio catasto descrittivo, ordinato da Gioacchino Murat.

La tenuità del reddito dominicale dipende dal fatto che quasi tutti i pascoli permanenti montani, sia nudi che cespugliati, sono costituiti da terreni scoscesi, non suscettibili di coltura, posti sui fianchi delle montagne o di alte colline, da balze spesso intersecate da burroni. Data la natura prevalentemente argillosa o silicea del terreno, questi pascoli sono stati dilavati dalle pioggie e non presentano al sole che la pietra viva o l'argilla cruda, la quale ultima, imbevuta d'acqua piovana, smotta e frana. Solo di primavera e nel tardo autunno questi pascoli permanenti si presentano alla vista chiazzati di ciuffi d'erba; ma ve ne sono che neppure in tali stagioni offrono erbe.

Il problema dei terreni scoscesi e franosi è un problema che riguarda anche gli abitati della regione, la quasi totalità dei quali va consolidata, perchè frana. A questo intese provvedere la legge Zanardelli del 1903 per la Basilicata, che prospettò il problema del consolidamento degli abitati come un dovere dello Stato.

Raffrontando la quasi totalità dei pascoli permanenti nudi e cespugliosi con gli incolti produttivi, si constata facilmente che non v'è sensibile differenza fra i loro imponibili. La quasi parità del reddito avendo per base l'uguale fertilità del terreno, ci porterebbe a concludere che gli incolti produttivi e i pascoli permanenti dovessero trovare nella legge parità di trattamento. Così non è: chè gli incolti produttivi sono esclusi dallo scorporo; i pascoli permanenti vi sono, invece, inclusi. Confessiamo di non saperci rendere conto di questa diversità di trattamento. Soprattutto perchè i pascoli permanenti montani, per la loro permanente povertà e per la scarsa loro fertilità, non offrono terreni idonei ad una trasformazione fondiaria e quindi alla proprietà contadina. Attendiamo che su questo punto il Ministro dell'agricoltura voglia illuminarci.

Allo stato delle nostre conoscenze su questo argomento, a noi sembra che in questo modo si vien meno all'intento supremo di perequazione, ossia di giustizia tributaria, additato da Giustino Fortunato, come criterio fondamen-

tale ispiratore della legislazione a pro del Mezzogiorno. Fu proprio questo criterio, fu la constatata povertà della triste terra di Basilicata, che condusse a indicare in catasto come seminativi di quinta e di sesta classe non pochi pascoli di prima classe, perchè il treddito tassabile del pascolo di prima classe risultava, in certe zone, superiore a quello del seminativo delle ultime classi; mentre, invece, ad esempio, le terre collinari e pianeggianti verso le Puglie, il cui «humus», assai superficiale e povero, riposa non su un tavolato d'argilla o di pietra, ma su un tavolato tufaceo, sono state classificate fra i pascoli. Se si persisterà nell'includere i pascoli permanenti montani nel quantitativo della superficie e dei redditi da computare ai fini dello scorporo. come dispone il presente progetto di legge approvato dalla Camera, si avranno le seguenti conseguenze negative: *a*) si abbasserà il reddito medio unitario e si determinerà così l'applicazione di una più elevata percentuale di scorporo; *b*) essendo i pascoli frammischiati ai terreni buoni scorporati e dati ai contadini, si creerà un ginepraio di questioni per servitù di passaggio degli armenti, a cui i contadini giustamente avranno ragione di opporsi quando i loro campi siano seminati e soprattutto in fiore, e cioè proprio nella stagione primaverile in cui i pascoli hanno erba. Nè lo scorporo e la concessione di questi pascoli a cooperative di pastori, come si prospetta da qualche tecnico della riforma, muterebbero la situazione dianzi accennata.

Mi sia consentita su questo punto un'ultima osservazione. Secondo il progetto di legge in esame, i pascoli permanenti sono tenuti presenti nel determinare, insieme con altri terreni, la superficie delle terre appartenenti ad un dato proprietario, ma non sono oggetto di scorporo. Come mai? Ora ciò a noi sembra paradossale. O quei pascoli permanenti non valgono nulla, o hanno un certo valore. Se non valgono nulla, è inutile calcolarli ai fini dello scorporo e poi dell'esproprio. Ma se valgono ai fini dello scorporo, devono valere anche ai fini dell'espropriazione. Questo a noi pare lapalissiano.

A noi sembra ovvio che le medesime ragioni, le quali sconsigliano dal dividere le terre demaniali delle zone montane costituite da pascoli permanenti, boscose o da rimboschire, dovrebbero sconsigliare anche dal calcolare ai fini dello scorporo nelle grandi e medie proprietà private almeno i pascoli permanenti montani; e questi soltanto, che sono i più poveri e di più basso reddito in Italia, e non quelli pianeggianti, che sono i più ricchi e meno inadatti alla trasformazione agraria e a costituire la proprietà contadina.

Oppure, se si vogliono calcolare i pascoli permanenti ai fini dello scorporo, bisognerebbe che fosse chiaro ed esplicito nella legge della riforma stralcio che i pascoli permanenti, trovandosi frammischiati alle terre trasformabili, poste nelle zone da scorporare, debbano essere calcolati e scorporati — salvo naturalmente il differente valore di esproprio — con i terreni buoni, in maniera che il proprietario possa liberarsi dagli obblighi dello scorporo, tanto con terre adatte a trasformazioni, quanto con pascoli permanenti.

Mi sia consentita una parola circa l'indennizzo delle terre espropriate e l'utilizzazione dei titoli di Stato a fini tributari e finanziari.

Com'è stato convenuto dalla Commissione d'agricoltura della Camera, l'indennizzo delle terre espropriate (art 5 della legge stralcio) sarà corrisposto in titoli di Stato al 5 per cento d'interesse, redimibili in 25 anni, a cominciare dal terzo anno finanziario dopo l'anno in cui è andata in vigore la legge stralcio Tale indennità sarà corrisposta in contanti, solo se e per quanto essa sarà necessaria per compiere opere di miglioramento fondiario nei fondi residui rimasti al proprietario a titolo definitivo e precario (il terzo scorporabile).

Questa la proposta di legge in esame. Quali le conseguenze? Eccole in breve.

Lo scorporo metterà in serie difficoltà economiche e finanziarie il proprietario, il quale, a parte i futuri oneri della trasformazione fondiaria, che superano di gran lunga l'indennizzo delle terre espropriate, dovrà pensare soprattutto a pagare: *a*) l'imposta patrimoniale progressiva sui terreni che gli vengono tolti; *b*) a pagare i crescenti contributi assicurativi che sono in vista. Basti pensare all'aumento, previsto dal progetto di legge presentato alla Camera, pel quale si chiede un contributo di lire 3.000 ad ettaro pei terreni a coltura estensiva e di lire 6.000 per quelli a coltura inten-

siva per fronteggiare quella disoccupazione che non sarà esaurita con l'assegnazione di terre; *c*) a pagare i crescenti tributi comunali causati dal perenne dissesto finanziario dei Comuni; *d*) a pagare le normali tasse e le imposte, che non ostante i buoni propositi e le previsioni del ministro Vanoni, non è detto che non aumentino ancora. Ciò premesso, se non si vuole che, dopo il fallimento dei privati, venga quello degli enti pubblici, sembra necessario ed equo che i titoli di Stato, coi quali si paga l'indennizzo delle terre espropriate, siano accettati alla pari, ossia secondo il loro valore nominale, almeno per pagare le imposte ordinarie di qualsiasi genere, per pagare soprattutto l'imposta patrimoniale e progressiva, per sottoscrivere a qualsiasi emissione di titoli dello Stato e di buoni del Tesoro.

Se tale proposta non venisse accettata, si potrebbe giungere alla paradossale ipotesi che l'imposta patrimoniale progressiva dei terreni espropriati dovrebbe essere pagata con danaro che non rappresenterebbe nè il ricavato della vendita, nè il ricavato della rendita del fondo stesso, perchè come si sa, il pagamento dell'imposta patrimoniale sui terreni è stabilita in quattro anni o al massimo in sei; ma in questo secondo caso, bisogna pagare anche l'interesse di mora

Mi si permetta di dire ancora una parola circa l'indennizzo delle terre espropriate e l'utilizzazione dei titoli di Stato a fini tributari e finanziari. E ciò non nel senso in cui ha parlato poco fa il collega De Luca di cui ammiro la competenza, ma dei cui argomenti non sono molto convinto, soprattutto quando egli sostiene che l'indennizzo delle terre espropriate agli effetti della legge stralcio, non possa essere corrisposto in titoli. Un indennizzo, come tale – indennizzo, non prezzo; insisto sulla evidente differenza dei due termini – può essere corrisposto benissimo sia in moneta, sia in titoli e finanche in generi ed in opere. Il che se è vero in linea generale, lo è tanto più agli effetti della presente legge, la quale, all'articolo 9, comma 3°, parla della metà di un terzo delle terre, che il proprietario potrebbe ritenere come compenso per bonifiche ed opere eseguite.

Ad ogni modo, sorvolo su questo aspetto della questione sul quale s'è fermato l'onorevole De Luca, anche perchè, come ho dichiarato fin dal principio, non voglio ripetere ciò che è stato già detto in quest'Aula.

L'articolo 5 del progetto di legge stralcio determina l'indennizzo delle terre espropriabili nella misura stabilita per ogni qualità e classe di terreni ai fini del pagamento della imposta patrimoniale progressiva. Nel fatto, mi pare che venga a costituirsi una differenza fra i terreni espropriati in virtù della legge della Sila e quelli espropriati in virtù della legge stralcio, perchè, se non andiamo errati, per le terre di Calabria l'indennizzo sarà quello del valore secondo la patrimoniale progressiva aumentato del 10 per cento, mentre per questa sarà il valore della patrimoniale senza il 10 per cento.

Tale disparità di trattamento non è giustificata, nè giustificabile sotto alcun riguardo, perchè la legge è uguale per tutti e non può usare in questione di espropri due pesi e due misure. Si badi che la legge stralcio numero 1173 si richiama (nell'art. 4–*ter*) all'articolo 71 della legge di espropriazione per ragioni di pubblica autorità del 25 giugno 1865, n. 2359, per quanto si attiene alla procedura rapida e coattiva dell'esproprio. Ora che, dopo esserci serviti, per quanto concerne la procedura, della legge del 23 giugno 1865, n. 2359 non ce ne vogliamo servire anche per il resto e specialmente per la misura dell'indennizzo, passi; ma che poi non ci si voglia attenere neppure alla recentissima legge per la colonizzazione della Sila, questo appare assai meno spiegabile.

Si chiede che sia concesso almeno l'ammontare del valore accertato ai fini della patrimoniale più il 10 per cento, come per la legge sulla colonizzazione della Sila.

L'amore posto all'argomento e l'importanza della legge che ci apprestiamo a votare, mi spingerebbero ad altri rilievi.

Suggerirei, ad esempio, il ripristino dell'articolo 4 del disegno di legge presentato alla Camera circa la quota del 10 per cento di proprietà non soggetta ad esproprio per ciascun figlio, oltre il primo. Questo provvedimento – circa il quale sono stato lieto or ora di presentare, con altri colleghi del Senato, una esplicita proposta di legge – io invoco non solo per la difesa della famiglia cristiana,

ma anche perchè il Codice civile italiano, a differenza di quello borbonico che ammetteva il maggiorascato, imponendo la ripartizione della proprietà terriera come di tutto l'asse ereditario tra i figli, porta di conseguenza la ripartizione della proprietà rimasta dopo la riseca di essa operata dalla legge in esame, e funziona quasi come legge di scorporo entro l'àmbito della famiglia. Il provvedimento si impone per ragioni di equità e di giustizia distributiva. Con quale equità proprietari che abbiano la stessa estensione e lo stesso reddito, dovranno essere espropriati nella stessa misura, anche se uno di essi sia senza figli o altri un figlio solo, e l'altro ne sia gravato, poniamo, di dieci? Questa considerazione, poggiata su inconfutabili ragioni di equità e di probità, potrebbe essere tenuta presente anche nell'assegnazione delle terre ai contadini, nel senso di assegnare alle famiglie contadine più gravate di figli una superficie maggiore in confronto di un'altra meno gravata; chiaro essendo che nei due casi il minimo indispensabile per vivere è ben differente, ed è in rapporto col numero delle persone che costituiscono la famiglia contadina.

Così pure sarei favorevole ad escludere da questa legge il principio della retroattività di cui all'articolo 20. E siccome questo punto è stato illustrato assai bene dal senatore Carrara, non mi indugerò in altre parole.

Sarei favorevole ad una precisazione, estremamente chiara, dei limiti di applicabilità della legge dello scorporo. Mi sembra che la formula dell'articolo 1 della legge in esame conferisca al Governo poteri discrezionali troppo vasti, non temperati, dove non esiste l'ordinamento regionale (cioè nella massima parte d'Italia), neppure dal parere delle amministrazioni regionali. Infatti la modifica introdotta nell'articolo 1 del progetto ministeriale, in seguito alla discussione alla Camera dei deputati, delega al Governo di applicare la legge di stralcio ai « territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria », dizione che ne rende possibile l'applicazione a qualunque parte del territorio nazionale. Tale estrema latitudine di applicabilità della legge appare tanto più evidente, quando si consideri che il ministro Segni ha chiarito che col concetto di « trasformazione agraria » intende indicare « quelle opere che non implicano investimenti fondiari ».

Ora è evidente che in agricoltura non si danno delle vere e proprie « opere », le quali non diano luogo ad investimenti fondiari di qualche entità; nè vale sottilizzare sulla distinzione tra investimento di capitali e investimento di lavoro, perchè dal punto di vista dell'economia essi si identificano completamente. Appare allora evidente che con la dizione: « trasformazione fondiaria o agraria », si è inteso proporre una formula, la quale, anzicchè circoscrivere e delimitare i casi in cui il Governo è autorizzato ad applicare la legge di stralcio, ha voluto mettere il Governo in condizione di applicarla dovunque esso creda. E questo, ripeto, anche se non è contro lo spirito dell'articolo 76 della Costituzione, come è stato affermato da qualcuno del Senato, – il che io ritengo infondato – mi pare ad ogni modo eccessivo.

Raduniamo le fronde sparse di questo purtroppo non breve discorso, e concludiamo.

Ho voluto fare delle osservazioni alla legge dello « scorporo » per un obbligo di coscienza e quasi per rendere al Senato testimonianza della premurosa cura che mi son data nello studiare la questione e nel seguirne la discussione in quest'Aula e fuori, adempiendo così il mio dovere di rappresentante del popolo.

La critica liberamente esercitata è rivolta – come apparirà chiaramente, io spero, a chi ha avuto la pazienza di seguirmi – è rivolta ad alcuni particolari, più o meno importanti, della legge.

Ma io sono convinto della bontà di questa. Come già ho detto, la riforma fondiaria, che oggi discutiamo, è pienamente giustificata. E perciò noi diamo il nostro fervido consenso. È ovvio che nell'applicazione di essa occorreranno mano delicata e giudiziosa gradualità. È ovvio che non basterà risecare le grosse proprietà e dare terra ai contadini, perchè si promuova, senz'altro, il benessere di questa ultima classe e s'incrementi la produzione. Occorrerà procedere con intelligenza nella riseca della proprietà ed evitare l'errore di mettere insieme un coacervo di frammenti di terra ritagliati dai latifondi, di estensione varia, e che non rispondano ad unità agronomica o della produzione. Su quelle terre e

sulle altre che rimarranno agli attuali proprietari, occorrerà eseguire davvero e sul serio la bonifica, prevista dalla presente legge stralcio e dall'altra per la Cassa del Mezzogiorno. La sua mancanza ha reso possibile, com'è risaputo, la persistenza ostinata del latifondo, e la sua rapida ricostituzione dove esso era stato spezzato. Bonifica dal monte al piano; cioè che si inizii col rimboschimento e con la sistemazione della montagna, continuamente erosa dalle acque disordinate e divallanti, a danno di abitati e di campagne sottostanti; si continui nel regolamento delle acque in pianura e nella costruzione delle varie e complesse opere nelle quali si sostanzia e si accelera la bonifica «integrale», e giunge sino alla foce dei fiumi ed alla sistemazione agraria capillare. L'esecuzione della bonifica è, ricordiamolo, la condizione fondamentale perchè si crei l'ambiente adatto alla vita ed alla prosperità della proprietà contadina. Occorrerà pure che i proprietari-conduttori di domani, cioè i contadini che otterranno le terre siano più capaci degli attuali proprietari, abbiano cioè più decisa volontà, migliore preparazione tecnica, maggiore disponibilità di mezzi. Solo a questo patto e a condizione che siano organicamente affrontati tutti gli altri problemi di organizzazione, della tecnica, di mercato ecc., la riforma prevista dalla legge stralcio avrà effetti durevoli e felici, e potrà segnare un'epoca nella storia dell'agricoltura italiana. E se, come auguriamo fervidamente, per effetto della presente legge si riuscirà a costituire e a sviluppare una proprietà contadina vitale, ciò potrà essere con deciso vantaggio anche della produzione familiare e nazionale. E potrà bene esserlo, perchè la proprietà contadina, che l'attuale legge si propone, eliminerà il troppo lamentato inconveniente della scissione fra lavoro e capitale; potrà esserlo, perchè non sempre e non necessariamente l'azienda del contadino è meno redditizia di quella capitalistica, come non lo è nei vigneti, nei terreni a prevalente coltura arborea e in territori collinari e montuosi, tanto estesi in Italia; potrà esserlo, perchè le aziende contadine mediante la cooperazione, l'istruzione, l'educazione professionale ed altre assistenze possono assicurarsi i vantaggi economici della grande azienda, non esclusa la sufficiente disponibilità di capitali e l'abilità organizzativa e direttiva.

Sono state addotte discordanti cifre circa l'estensione delle terre che, risecate dalle grandi proprietà, verranno poi ripartite fra i contadini. E sono stati formulati voti, perchè vengano fissati limiti precisi della terra da conferire all'ammasso e da redistribuire. Ma qualunque ne sia l'estensione —, siano 1.300.000 o solo 800 mila ettari — è certo che si tratta di un gran colpo alla proprietà terriera inerte e troppo accentrata; è certo che alcune centinaia di migliaia di famiglie contadine avranno quanta terra basti loro per vivere e per lavorare. Forse 350.000, forse 400.000 famiglie. Ora è vero che queste 350–400.000 nuove famiglie, che entrano nella categoria dei proprietari, non rappresentano tutta la popolazione italiana senza terra o con scarsissima terra. Ma la sistemazione di quelle 350–400.000 famiglie, e cioè, calcolando a 5,80 le persone per ogni famiglia colonica, la sistemazione di 2.030.000–2.320.000 persone, rappresenta un gran passo avanti nella risoluzione del problema di dare terra a chi non l'ha. E nulla sarebbe più pregiudizievole quanto dar di testa nei due estremi: o di non far nulla, non potendo contentare tutti i senzaterra; o per contentare tutti, proprio tutti «nemine excepto», di darsi ad espropri su larghissima scala, il che porterebbe o ad intaccare l'economia funzionale di aziende progredite ed in via di promettente trasformazione agraria, o ad un eccessivo polverizzamento della proprietà terriera, ad uno cioè dei più forti incentivi non al benessere ma alla miseria dei nuovi proprietari, e ad uno dei più gravi ostacoli al progresso agrario.

Vorrei ai miei colleghi di ogni parte del Senato dire una parola alta e serena. Vorrei invitarli al elevarsi con me al di sopra del fatto contingente e del sacrificio imposto a chi, avendo di più, deve in misura maggiore concorrere al pubblico benessere. Vorrei dire ai miei colleghi che ogni casa edificata nei solchi è un pilastro alla costruzione del tempio della pace; che ogni famiglia di contadini, che si radica nella campagna, è o diviene elemento di ordine e di progresso; ogni famiglia che trova lavoro nella terra divenuta propria, si redime dalla miseria, dall'abbrutimento e dalla fame.

Il sacrificio di oggi non sarà invano; gli sforzi della generazione presente saranno benedetti da quelle di domani. Si lavora nel suolo della patria e per le fortune della patria. Insaziata sete di giustizia sociale ha mosso e muove le masse dei senzaterra, anelanti a possedere quanto basti ad assicurare la vita alle famiglie. Un'alta esigenza di giustizia sociale ha mosso il ministro Segni ed i suoi collaboratori a lavorare con passione attorno a questo progetto. Nel suo alto sentire il Senato, come nelle ore gravi della storia, porga intento l'orecchio e pronto il cuore all'appello che viene dalle moltitudini inquiete e preoccupate dell'oscuro domani; e faccia che col suo suffragio sia appagato il voto secolare, che è bisogno di fecondo lavoro e di pace. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rocco. Ne ha facoltà.

ROCCO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori.

A me pare che noi ci troviamo dinanzi ad un vero *corpus* di leggi agrarie. La legge per la Sila, questa legge « stralcio », il progetto di riforma agraria generale, già dinanzi a noi sin dall'aprile scorso e che quindi ben conosciamo, la legge sulla Cassa del Mezzogiorno, quale organo esecutivo e quale dispositivo finanziario delle leggi precedenti. Sono il quadro completo che rappresenta tutto il pensiero legislativo del Governo in materia di riforma agraria.

Onde il nostro dovere, onorevoli senatori, è quello di dire chiaramente se da parte del Governo sia stato assolto il suo dovere costituzionale in questa riforma, che pure è portata come un grande esperimento economico e sociale, che innegabilmente il Paese attende con singolare interesse.

Ora io dico, onorevole Segni, che, all'infuori del cappello fastoso e chilometrico situato sulla testa di questa « stralcio » non vi è nel contenuto di questa legge quello che è stato chiamato l'imperativo costituzionale.

Onorevoli senatori, questa è una legge che si avvolge da se stessa nell'equivoco. Perchè è dominata da un errore di base nel campo giuridico e da un errore ugualmente grave nella sua impostazione economica.

Il primo errore è presto detto: non viene osservata la Costituzione, la quale negli articoli 42 e 44 dice che bisogna fissare limiti alla estensione. Il che significa una cosa molto semplice: che bisogna limitare la superficie dei terreni. Mi pare chiaro il precetto legislativo e possiamo dire con i glossatori che dove è chiara la parola della legge non vale oscura glossa. Il senatore Salomone, nella sua pregevole relazione, dice che non si tratta di norma rigida. Ma allora è materia fluida, materia elastica? Mi perdoni l'onorevole amico: per me l'articolo 44 della Costituzione ha una dizione esclusiva e perentoria. Infatti, mentre in altri punti la Costituzione adotta la formula potestativa, come ad esempio nell'articolo 43 in tema di socializzazione, in cui dice che « la legge può adottare provvidenze », invece nell'articolo 44 essa usa una formula chiaramente tassativa, e dice: « la legge fissa limiti ». Quindi, onorevole Salomone, questa è una norma veramente rigida, per cui costituzionalmente appunto oggi non ci resta altro da fare che determinare il limite estensivo dei terreni. Solo così si ubbidisce alla Costituzione. Bisogna limitare la quantità di terra concentrata nelle mani dei proprietari, per accrescere la massa dei terreni da distribuire. Voi, invece, dite che il concetto di estensione deve intendersi nel senso di forza produttiva della proprietà e non di mera superficie. Io ne dissento, onorevole Segni. Perchè la forza economica della proprietà non si può limitare. Vi concorrono altri elementi: l'investimento del capitale ed il lavoro. Vi è il fatto soggettivo che non si può espropriare l'attività, l'intelligenza, l'impegno del titolare, per cui è sorto quel tale ditterio che la proprietà riflette la persona di chi la possiede.

Invece, onorevoli signori del Governo, ve ne siete venuti col sistema tabellare, su una base fiscale, che non è certa e quindi favorisce l'equivoco. Sono in funzione due elementi: il reddito imponibile complessivo dei terreni dovunque essi si trovino, e quindi dalla Calabria alla Valle Padana e il reddito unitario per ettaro. Il che è diverso dall'esclusivo ed obbiettivo concetto di limite previsto dall'articolo 44 della Costituzione, che è limite alla superficie come concetto di ampiezza fisica e non

può essere limite alla forza produttiva della proprietà, che limiti non può avere.

Ma, signori del Governo, a questa legge stralcio voi distendete essenzialmente la legge silana, e allora bisogna domandare perchè in Sila avete consacrato essenzialmente il limite di superficie e qui usate il reddito dominicale. Voi rispondete che in Sila sono le zone latifondistiche. Ma il latifondo esiste pure in Basilicata, nella Puglia e in altre parti d'Italia, dove invece agirete con la vostra tabella, che non è producente, perchè gli imponibili delle grandi estensioni sono bassissimi. Lo stesso relatore riconosce che non si riuscirà a scorporare un milione di ettari e che non si accontenteranno neppure centomila famiglie. In tutta la Lucania voi esproprierete circa 70.000 ettari di terreno, e vi fermerete a Metaponto e nel Melfese. Ma nella grande parte della provincia di Potenza voi non darete un palmo di terra ai contadini perchè le percentuali di scorporo sono basse. A scorpori effettuati, la grande proprietà in Italia rimarrà ancora padrona di 9 milioni di ettari. Io non mi faccio portare dalla passione politica: sono un magistrato; ho anche la mia rispettabile esperienza in agricoltura, ma ho la convinzione che non convenga in Italia possedere molte terre. Per me cento ettari, tenuti a coltura intensiva possono contentare qualsiasi vanità e rispondere a qualsiasi esigenza agricola: e vi possono prosperare magnificamente quelle vostre così dette aziende modello. Con tale limite potevate espropriare circa 5.000.000 di ettari di terreno, e assorbire quel milione e più di disoccupati che gravano stabilmente sulla nostra agricoltura e sulla economia nazionale.

Ma dicevo che un altro errore della riforma è quello della sua impostazione economica. Vi siete basati sulla diversità del reddito. Voi rispondete che non è giusto mettere alla pari chi possiede una estensione di rocce e chi ha una estensione di coltura estensiva. Ma la risposta non convince. Perchè voi avete escluso dalla riforma i boschi e i terreni improduttivi, tra i quali certamente bisogna comprendere le rocce, le quali quindi sono fuori discussione. Ma, poi, questa vostra legge, che voi definite il grande risanamento fondiario del Mezzogiorno, è riferita soltanto ai terreni suscettibili di trasformazione e di miglioramento agrario, per cui, con l'obbligo imposto ai proprietari di trasformare e di migliorare, noi avremmo tra pochi anni una Italia agricola veramente assorbita da un regime intensivo di coltivazione. E allora, con l'obbligo del miglioramento, il reddito, ossia il valore fondiario esiste per tutti. Onde non si comprende perchè fare oggi di questo reddito un criterio di relatività, che può portare a delle ingiustizie. E cioè pare arbitrario basarsi oggi sulla differenza del reddito, quando voi proprio con questa legge assumete che la intensività di coltivazione si può ottenere dovunque nel Mezzogiorno d'Italia.

Noi accettiamo questa conseguenza, ma è proprio dessa che scuote la vostra premessa e che invade il vostro odierno criterio di riforma. Solo se imbrigliate le acque nelle nostre montagne farete sparire la leggendaria aridità dei terreni del Sud, che possono diventare degli immensi giardini. Questo ha detto mezzo secolo addietro Giustino Fortunato, che rimane il più grande meridionalista della storia d'Italia. « Pioggie invernali e siccità estive », egli diceva, mantengono stazionaria ed arretrata la nostra agricoltura. Il sole e l'acqua, i nostri massimi fattori della vegetazione, non si accompagnano mai quaggiù perchè quando il sole incombe, brucia, e l'acqua, quando cade, distrugge. Bisogna modificare le condizioni naturali ed imbrigliare e conservare le acque che cadono d'inverno e di autunno. Noi del Sud abbiamo molte condizioni favorevoli: il vantaggio del clima mediterraneo, lunghe primavere e lunghi autunni, senza nebulosità, grande luminosità del cielo e perciò massimo sviluppo di una vegetazione arborea. La vite, l'ulivo, il mandorlo, tutti gli alberi pomiferi, in particolare l'arancio ed il limone, trovano nel Mezzogiorno il loro terreno ideale, come compresero i Romani, i quali restrinsero al minimo la cerealicoltura e incrementarono invece le produzioni specializzate e selezionate dei frutteti e degli orti. Occorre ritornare a questa politica « la sola (sono parole di Fortunato) che potrà permetterci di dare oltre l'olio e il vino ogni specie di frutta a mezza Europa ».

Così la sistemazione del Sud può essere addirittura rovesciata dalle colture legnose. È la strada trionfale della irrigazione che può

decuplicare il reddito, col vantaggio di tutti e del lavoratore. Il territorio caldo del Sud avrebbe sicura vittoria sbarrando a monte le acque che piovono d'inverno e di autunno e serbarle per la irrigazione del piano in primavera e in estate. Noi avremmo il primato della produzione, del reddito, onorevole Segni. E allora, con questa premessa, unificando il metodo di reddito, voi potete fissare il limite minimo di superficie e così la riforma agraria potrebbe davvero segnare una svolta decisiva nella vita sociale ed economica dell'Italia, apportando col lavoro la pace e la prosperità di tutti.

Ma pare che neppure voi del Governo avete fiducia in questa legge. Avete sancito la trasformazione coattiva della terra non scorporata. Infatti gli Enti di riforma hanno l'obbligo di imporre ai privati la esecuzione di miglioramento fondiario nei terreni suscettibili di trasformazione e non scorporati. Il che fa pensare che non ci fermeremo alle quote di scorporo previste dalla tabella in discussione, ma la disposizione dovrebbe operare ininterrottamente a falcidia della proprietà privata inidonea ad assolvere la sua funzione sociale. Parrebbe che voi voleste dire questo: il proprietario il quale vuole vivere di rendita, neghittoso, inadatto, deve uscire dal fondo e le sue terre devono essere ripartite tra i contadini coltivatori. Norma senza dubbio lodevole che può essere un primo passo di riforma progressiva.

Ma il guaio è che si tratta di una norma astratta, perchè ad essa non date sanzione. Onde è a dubitare se vi sarà serietà di attuazione.

Perchè nel caso della superficie olivastrata che non sia stata trasformata voi minacciate l'esproprio. Nel caso di chi trattiene il terzo scorporato per migliorarlo e non adempie, voi comminate l'esproprio senza indennizzo. A chi riesce ad acquistare oltre 750 ettari di terreno, ugualmente minacciate l'esproprio. Ma nel caso di chi non obbedisce ai piani degli Enti di riforma, e non trasforma i territori che sono rimasti di sua proprietà, voi non dite niente. Onde farete dire ai signori giuristi: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.* Ma allora è inutile infarcire la legge di queste norme.

I richiami della legge del '33 e del decreto legislativo del '47 non sono efficienti. L'istesso è avvenuto per l'imponibile di mano d'opera obbligatoria che non viene osservato dai proprietari, i quali sanno di non essere puniti. Voi dovete comminare nella legge severe sanzioni a carico degli inadempienti. Soprattutto dovete stabilire termini perentori ed assoluti, in modo che nessuno possa sfuggire all'obbligo della legge e non vi sia possibilità di purgazione, ossia di malizia, nella mora.

Ma poi, signor Ministro, ci vogliono le cooperative. È il maggiore impulso che si possa dare alla riforma agraria. La proprietà contadina può essere vitale solo se integrata dalle cooperative. Perchè la piccola proprietà coltivatrice isolata è per sua natura empirica, timorosa, avara, e non ha da sola le doti per industrializzare l'agricoltura. Onde l'agricoltura e la cooperazione sono due termini inscindibili.

Lo ha detto anche il senatore Medici: « la cooperazione nelle sue molteplici forme è uno dei pilastri dello Stato moderno ed in agricoltura adempie ad una funzione fondamentale ».

Si tratta di organizzare il lavoro e cioè i lavoratori che sono gli artefici della produzione agricola, della trasformazione agraria, della trasformazione fondiaria e della bonifica. E quindi bisogna associarli perchè acquistino la capacità tecnica e trovino i mezzi strumentali e quelli finanziari per compiere il lavoro. Solo la cooperativa li può difendere. La cooperativa di coltivazione per l'acquisto di trattori e di macchinari, quella per la vendita dei prodotti agricoli per liberarsi dalle angarìe degli speculatori, le casse rurali che dovrebbero sorgere in ogni comunello per risolvere onestamente ed in pieno il problema del credito agrario. Fino a che il credito agrario dipende dalle grandi banche noi saremo sempre in istato di fallimento.

Ora è ben vero che nei vostri progetti la cooperazione non è completamente ignorata, ma è stata ammessa con la vostra solita avarizia, e rappresenta un sentiero affatto secondario, mentre la cooperazione è la via maestra per la quale bisogna decisamente avviarsi. Nelle relazioni si richiamano sempre gli articoli 42 e 44 della Costituzione, ma non si fa mai parola del successivo articolo 45, che consacra solennemente la funzione sociale della

cooperazione. In modo che questa traspare tra le righe, come un'eventuale forma di assistenza all'economia privata. Si dice che l'Ente di riforma può costituire le cooperative. E che ne fate delle cooperative coatte? Sono sempre alla dipendenza della volontà autocratica dei dirigenti dell'Ente, affogate dalle inevitabili strettoie burocratiche.

Le cooperative devono essere libere ed agili per godere di quell'impulso personale e spontaneo che impegna la dinamica partecipazione degli interessati. I rigidi schemi dei costosi enti statali sono la negazione delle cooperative. A queste oggi bisogna lasciare liberamente aperto il grande transito della economia moderna in tutti i suoi aspetti. Non bisogna tenerle ai margini della legge, ma nella riforma agraria devono tenere pieno diritto di cittadinanza attraverso la legge fondamentale della cooperazione, che non ammette le cooperative coatte.

Ma, ancora, onorevole Ministro, bisogna istruire il contadino, altrimenti nessuna riforma agraria può riuscire. Bisogna trasformare il contadino da faticoso zappaterra in un tecnico potenziato dalla macchina e dagli accorgimenti della tecnica.

La nostra Commissione di agricoltura ha il merito di aver richiamato insistemente il Governo su questo particolare aspetto della riforma. Vi comunico il voto unanime della Commissione, espresso nei mesi di giugno e di settembre scorsi, perchè sia promossa una fondazione nazionale per l'istruzione professionale agricola. Anche nel settembre scorso, quando fummo chiamati per discutere in Commissione la riforma « stralcio », è stato votato all'unanimità un ordine del giorno, col quale si fanno voti per lo sviluppo delle scuole agrarie dotandole di aziende modello di adeguata estensione. È il caso di dire: prendete tutte le aziende modello che potete reperire nella riforma agraria e datele alle scuole. È il modo migliore per attuare la legge. Sarebbe il lato veramente simpatico della vostra riforma. Ne era tempo. Noi sappiamo che dei fondi E.R.P. — circa 700 milioni di lire — destinati per legge alla istruzione agricola professionale fin dal 1949, neppure una lira è stata fino ad oggi disponibile. L'errore grave è che le scuole agrarie dipendono dal Ministero della pubblica istruzione, mentre esse devono dipendere dal Ministero dell'agricoltura.

Perchè l'istruzione professionale in agricoltura ha caratteristiche, ha metodi e fini propri. La scuola agricola ha soprattutto un fine precipuo « quello di formare delle capacità ». Se si tratta di coltivatori diretti, coloni, mezzadri, devono addestrarsi alla conduzione del podere, ed insieme con i salariati fissi, con i braccianti devono sapere della lavorazione del terreno, impiego delle macchine, potatura, innesti, lotta antisetticida. Onde deve dirsi che la scuola agricola non è formativa soltanto come la scuola comune, ma è soprattutto addestrativa ed eminentemente pratica. Occorrono mezzi ed occorrono uomini, oltre il materiale didattico. Bisogna rendere possibile la partecipazione ai « corsi » dei contadini, i quali devono rinunziare ad ore di lavoro per essi redditizie. E questi corsi devono svolgersi in periodi adatti: fare la scuola dei potatori, quando gli alberi sono in condizioni di poter essere potati, altrimenti si tornerebbe ai modellini o alle tavole murali. Quindi bisogna fare in modo che i contadini possano accorrere alla scuola, senza preoccuparsi del loro tempo.

Ed occorrono anche gli uomini, perchè il maestro rurale, oltre la virtù del sapere, deve avere quella della tenacia, del sacrificio, del disinteresse. Deve intonarsi all'ambiente rurale, perchè è la campagna che dà la dignità e la correttezza della vita.

Onorevoli senatori, io ho finito, e vi ringrazio di avermi ascoltato; vi ho parlato con serenità e con passione (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Al Ministro degli affari esteri: sull'assistenza data ai nostri emigranti alle stazioni di Bardonecchia e di Modane, sull'insufficienza della nostra organizzazione consolare in Francia e

sulla grave e permanente mancanza di assistenza che ne deriva per i nostri connazionali emigrati (260).

LUSSU.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia, perchè spieghino al Parlamento le ragioni che ispirano l'attuale politica del Governo nei confronti del potere giudiziario, in contrasto con le norme della Costituzione, di cui si contesta persino la validità e l'applicabilità e con gli impegni più volte assunti dai precedenti Ministeri i quali sempre affermarono il proposito di presentare alle Camere il disegno di legge sulla autonomia e indipendenza della Magistratura a cui oggi si tenta, inoltre, di imporre, di applicare nuove leggi apertamente anticostituzionali e di svolgere la sua alta, delicata funzione violando le garanzie del diritto processuale vigente (261).

BERLINGUER, GRISOLIA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga necessario provvedere urgentemente ad adeguare all'attuale valore della moneta l'assicurazione per i rischi di volo degli ufficiali aviatori, rimasta invariata dall'anteguerra (1367).

LAMBERTI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non creda rassicurare prontamente la pubblica opinione a proposito delle informazioni dell'Aube circa presunte introduzioni clandestine di armi in Puglia. E se, di fronte al ripetersi di episodi e di sintomi, taluni gravissimi, relativi all'accaparramento clandestino di armi, non creda necessaria, a tranquillizzare il giustificato allarme, la precisazione delle concrete provvidenze prese o da prendere (1368).

GERINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, vista la definitiva acquisizione allo Stato del palazzo Barberini, non crede di rassicurare definitivamente la pubblica opinione circa la sua destinazione a sede della Galleria di Arte antica, sciogliendo la riserva di cui alla risposta ad una precedente interrogazione del sottoscritto (1369).

GERINI.

Al Ministro degli affari esteri, perchè voglia far conoscere se non intenda associarsi ufficialmente nelle forme possibili e con le procedure consentite all'azione in corso, su iniziativa del governo americano, che vuole giungere al più presto alla creazione di una Commissione dell'O.N.U. col compito di provvedere alla liberazione dei prigionieri di guerra di ogni nazionalità, tuttora in mano dell'Unione Sovietica.

Pur non volendosi nutrire nè coltivare in altrui speranze eccessive o particolari illusioni, è certo che non può considerarsi esaurita l'opera del Governo in questo campo delicatissimo per le cui esigenze è necessario adeguarsi alla coscienza collettiva nazionale che, in nome di tutti coloro che non disconoscono la Patria sotto alcun profilo, postula e tuttora attende;

e particolarmente volgersi in ascoltazione pietosa verso l'appello tuttora echeggiante di mamme, di spose, di figli, combattuti fra la speranza sempre risorgente e la definitiva ammissione angosciosa, che esigono testimonianza pratica di fraterno solidale amore, nella ricerca, nell'accertamento, nella prova (1370).

TARTUFOLI, GASPAROTTO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui trovansi due insigni monumenti dell'arte romanica nella provincia di Ancona, la chiesa di San Pietro sul Monte Conero e la chiesa di Santa Maria di Portonovo, e quali provvedimenti intenda sollecitamente prendere allo scopo di evitare il loro progressivo disfacimento e in pari tempo di sottrarli, con le rispettive dipendenze, al pericolo di acquisizione di diritti da parte di terzi (1371).

CANALETTI GAUDENTI, CARELLI, ELIA.

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di emergenza le autorità competenti prevedono di adottare per assicurare un qualunque ricovero ai numerosi sinistrati del presente terremoto in provincia di Teramo, in particolare a favore delle 1500 persone rimaste senza tetto nel comune di Campli, nonchè per le non poche famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case nei comuni di Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio Crognaleto, Risonti, Arsita e se, per il momento, non si ritenga opportuno adibire a provvisorio alloggiamento specie in Teramo qualche edificio scolastico attualmente inutilizzato, e soprattutto non si reputi urgente far giungere con ogni possibile rapido mezzo baracche capaci di difendere dalle intemperie già in atto, e fornire il locale Genio civile di personale numericamente adeguato alle eccezionali circostanze (1372).

CERULLI IRELLI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:

1) per conoscere le ragioni per le quali, malgrado l'uso del D.D.T. in Sicilia, le mosche continuino a deliziare le città e le popolazioni siciliane, con grave pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica;

2) per conoscere se il D.D.T., pur diminuendo l'endemia malarica, sia riuscito a debellare veramente la causa della malaria;

3) per quali motivi e con quali criteri sia stato licenziato in provincia di Caltanissetta gran parte del personale addetto alla Unità antimalarica e se non ritenga giusto e opportuno che esso venga riassunto o assegnato ad altri servizi, specialmente in vista dell'apertura di ospedali circoscrizionali.

Trattasi infatti di padri di famiglia, di età inoltrata, provetti nella loro arte, i quali d'un tratto si son trovati nella miseria;

4) se non creda di ordinare che venga sospeso il preannunciato licenziamento del personale di Unità antimalarica nelle altre provincie della Sicilia e a Ragusa in particolare (1360).

TIGNINO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza dello stato di grave disservizio che si riscontrà al tribunale di Treviso, dove alle proteste del pubblico, si aggiungono ora quelle dell'Ordine degli avvocati e procuratori della circoscrizione.

Il predetto Ordine denuncia con forza l'intollerabile situazione derivante dalla mancata attuazione di una seconda Sezione, provvedimento riconosciuto indilazionabile dallo stesso Ministro, situazione ancora più aggravatasi in questi giorni:

1) per l'improvviso distacco di un giudice al tribunale di Belluno per mesi due e ciò senza alcuna previa audizione della rappresentanza dell'Ordine, nonostante il detto giudice sia gravato dal carico di un centinaio di cause civili in istruttoria e faccia parte delle Sezioni specializzate agrarie impegnate ad espletare un lavoro imponente, oltre al carico del normale lavoro civile e penale, anche d'istruzione;

2) per la mancanza di due funzionari di cancelleria del tribunale cui incombe tuttavia provvedere anche al servizio della Corte d'assise;

3) per la mole di lavoro in continuo aumento, ripetutamente e da anni segnalato, conseguente all'incremento dell'industrializzazione e della popolazione, come risulta da precisa documentazione (1361).

GHIDETTI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni del ritardo relativo alle pratiche di pensioni spettanti a impiegati subalterni delle classi 1881-1882, collocati a riposo nel secondo semestre del 1949, e ad un gruppo di portalettere che attendono il disbrigo delle loro pratiche da oltre 15 mesi (1362).

BERLINGUER.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

delle finanze, dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere in base a quali norme vengono richiesti ai pensionati, per il rilascio del certificato di esistenza in vita, attestazioni delle parrocchie, il che costringe i pensionati stessi ad una più lunga peregrinazione per la riscossione delle loro pensioni ed a nuove inutili spese, e se non credano di diramare apposita circolare agli uffici competenti affinchè il certificato di vita venga rilasciato senza la necessità di tale superflua documentazione (1363).

BERLINGUER.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i provvedimenti disposti per risolvere il problema della edilizia scolastica nel comune di Rogliano, dove le scuole del capoluogo e delle frazioni sono allocate in case private ed in locali antigienici, privi di luce, umidi, mancanti di necessità igieniche, insufficienti alla popolazione scolastica: per cui si è stati costretti di non iniziare le lezioni con grave pregiudizio degli alunni, delle famiglie e degli insegnanti.

Si unisce alla presente interrogazione il deliberato del sindacato della Scuola (Sezione di Rogliano) (1364).

MANCINI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per sapere quali urgenti e adeguati provvedimenti intendano adottare per andare incontro alle popolazioni garganiche gravemente colpite nei giorni scorsi da una violentissima alluvione che ha devastato le campagne di quella ridente riviera, trasformando in desolate sassaie terreni già coperti da ricca vegetazione, distrutto numerose piantagioni, interrotto le comunicazioni, allagato numerosi fabbricati ed abbattuto ponti e parapetti, producendo rilevantissimi danni valutabili in molti milioni. (1365).

TAMBURRANO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se intende sollecitamente provvedere: *a*) per la sistemazione del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Foggia, che durante le pioggie si allaga e rende impossibile il traffico; *b*) per la costruzione di pensiline che consentono durante le intemperie adeguata protezione ai viaggiatori in attesa di treni; *c*) per la ricostituzione di almeno una delle corse di treni domenicali soppresse sulle linee Foggia - San Severo, Foggia-Lucera, e Foggia-Manfredonia, tenendo presente l'importanza dei suddetti popolosi centri cittadini; *d*) per l'istituzione, nella suddetta stazione, di uno sportello per la vendita dei biglietti, che sia sempre aperto e funzioni continuativamente almeno nelle ore diurne (1366).

TAMBURRANO.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, per sapere se siano a conoscenza che nel decorso mese di settembre nel Parco di Monza siano state fatte delle battute notturne alla selvaggina (lepri e conigli) mediante l'uso di automobili e di fari abbaglianti, e che malgrado le aperte denuncie scritte presentate alle autorità prefettizie e locali dall'Associazione dei cacciatori di Monza, per la evidente violazione della legge sulla caccia, gli agenti dell'ordine (carabinieri e pubblica sicurezza) abbiano tollerato il fatto, sollevando le proteste della cittadinanza (1367).

GASPAROTTO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e a quello dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le circostanze che hanno impedito ai prefetti di Sassari, Cagliari e Nuoro di applicare in quelle provincie, nelle tre annate agrarie decorse, 1947-48, 1948-49, 1949-50, la legge n. 929 del 16 settembre 1947 sulla massima occupazione agricola, al fine cioè di consentire il massimo possibile assorbimento della mano d'opera disoccupata, contribuendo così anche all'incremento della produzione mediante la intensifivazione ed il perfezionamento delle colture e la buona cura del patrimonio zootecnico, e se gli onorevoli Ministri non ritengano che la mancata applicazione della legge sulla massima occupazione agricola sia in contrasto con le profonde finalità sociali e di produzione che il legislatore si è prefisso di raggiungere con la emanazione della legge stessa;

se sono inoltre a conoscenza e se è vero che, nonostante il parere favorevole espresso dall'Assessorato del lavoro del Governo sardo, gli Ispettori provinciali dell'agricoltura, particolarmente quello compartimentale, sono stati contrari all'applicazione della legge predetta nelle provincie della Sardegna. In caso affermativo, si desidera conoscere se detta azione negativa mira o meno a sostenere l'attuale arretratezza dell'agricoltura, mentre questa, proprio per opera degli Ispettorati dell'agricoltura, dovrebbe essere spinta ad assorbire per ettaro-coltura le necessarie giornate lavorative che una buona tecnica agraria consiglia, senza, peraltro, che ciò porti aggravio economico alle aziende;

se sono a conoscenza che la mancata applicazione della legge sulla massima occupazione nelle provincie della Sardegna, per le citate tre annate decorse, ha prodotto sfavorevoli condizioni economiche ai contadini poveri, ha aggravato la situazione agricola e ha determinato un continuo succedersi di agitazioni di disoccupati, tendenti a spingere democraticamente le autorità locali di Governo a far divenire operante la legge che deve trovare applicazione proprio in quella zona territoriale ove maggiore è l'arretratezza dell'agricoltura e maggiore è la disoccupazione: esigenze fondamentali prefissesi dal legislatore;

interrogo per conoscere se tale situazione si vuole perpetuare in quelle tre provincie anche per la nuova annata agraria 1950-51 per mantenere così la massa crescente dei disoccupati in continue agitazioni e l'agricoltura non curata, oppure se si intendono adottare i provvedimenti necessari perchè in quella regione, che presenta le caratteristiche atte a far divenire operante la legge sulla massima occupazione agricola, abbia ad operare detta legge in modo da dare lavoro ai disoccupati, aumentare la produzione, evitare le agitazioni e la miseria, nell'interesse della collettività (1368).

BOSI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a falcidiare, con la legge n. 981, del 9 settembre 1947, l'assistenza farmaceutica ai familiari dei salariati fissi, assimilati, obbligati e braccianti o compartecipanti permanenti ed abituali, l'assistenza generica, ospedaliera, specialistica, e farmaceutica ai familiari dei braccianti o compartecipanti occasionali, l'assistenza farmaceutica ai braccianti o compartecipanti eccezionali e quella generica ospedaliera, specialistica e farmaceutica ai familiari di questi ultimi; provvedimento questo che ha prodotto sensibili danni economici a quella categoria di lavoratori, ritenuta dalla opinione pubblica la più diseredata, e un beneficio di alcuni miliardi agli agricoltori; se è a conoscenza che tale falcidia, particolarmente in questo ultimo periodo di tempo, ha inoltre provocato serie agitazioni nelle provincie risicole (Novara, Vercelli, Milano, Pavia), agitazioni che vanno estendendosi in tutto il territorio nazionale.

Desidero altresì conoscere se l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di fronte alla situazione del godimento di fatto e di diritto di tale assistenza da parte dei lavoratori del Centro-nord, falcidiata dal citato provvedimento legislativo, non ritiene opportuno ed urgente ripristinare, con altro provvedimento, il diritto acquisito dai lavoratori, allineando su questa ultima posizione anche la assistenza dei lavoratori del Sud ed insulari, tanto più che la disoccupazione e i miseri salari pongono i lavoratori nelle condizioni di non poter sopportare le spese per la cura in caso di malattia, con grave danno della loro salute, di quella dei familiari e del rendimento degli uni e degli altri (1369).

BOSI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che impediscono l'inizio del primo gruppo di lavori per la sistemazione del Cavo napoleonico, per un complesso di 650 milioni, compreso nel programma di opere pubbliche straordinarie da eseguire con pagamento differito ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460, dal momento, che lo scorso anno, da parte del Ministero dei lavori pubblici fu più volte assicurato alle commissioni di Sindaci e di dirigenti sindacali dei Comuni interessati, che l'inizio di detti lavori avrebbe avuto luogo nel dicembre 1949, essendo stato già approvato il progetto di stralcio dalla terza sezione del Consiglio su-

periore dei lavori pubblici ed essendo anche esperita ogni altra pratica.

Desidero inoltre conoscere se il progetto di legge per la classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche per la sistemazione definitiva del Cavo napoleonico a scolmatore delle piene del fiume Reno e per l'autorizzazione della relativa spesa di 5 miliardi e 500 milioni, ratizzata in sette anni, già da molti mesi preparato dal Ministero dei lavori pubblici e rimesso all'esame del Ministero del tesoro, sarà presentato con urgenza alle Assemblee legislative, in modo che siano al più presto iniziate le opere necessarie a garantire la incolumità delle popolazioni dei comuni di Galliera, Malalbergo, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Cento, Vigarana Mainarda, Bondeno, S. Agostino, la sicurezza ai produttori di salvare i loro beni dalla distruzione operata da periodici allagamenti, ultimi più gravi quelli del 1949, e la possibilità di lavoro per un complesso di 1.200.000 giornate alla preoccupante massa di disoccupati che, specialmente nei periodi invernali, raggiungono in quelle zone proporzioni acute (1370).

BOSI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 10, e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (1244-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti